

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

217^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del presidente FANFANI
e del vice presidente VALORI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni Pag. 9469

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 9469

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 9467

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 9468

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 986:

PRESIDENTE 9498

SALVATERRA (DC) 9498

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 9467

Deferimento a Commissione permanente in sede referente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede deliberante 9468

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente Pag. 9468

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 9468

Rimessione all'Assemblea 9469

Trasmissione dalla Camera dei deputati 9467

Discussione e approvazione:

« Modifica della legge 10 novembre 1973, n. 755, concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e integrazione della legge 22 dicembre 1973, n. 825, per interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico civile » (940), d'iniziativa dei deputati Ottaviano ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati):

DEGAN, sottosegretario di Stato per i trasporti 9494

PISCITELLO (PCI) 9497

SGHERRI (PCI), relatore 9494

Seguito della discussione:

« Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici » (913), d'iniziativa dei deputati Bozzi ed altri; Almirante ed altri; Zuccalà ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Norme per le nomine negli enti pubblici economici » (385), d'iniziativa dei senatori Anderlini ed altri.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 913:

PRESIDENTE	Pag. 9498 e <i>passim</i>
BALBO (<i>Misto-PLI</i>)	9517
BRANCA (<i>Sin. Ind.</i>)	9516
BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	9499 e <i>passim</i>
GUI (<i>DC</i>)	9502
* MAFFIOLETTI (<i>PCI</i>)	9510
MANCINO (<i>DC</i>), relatore	9499 e <i>passim</i>
MODICA (<i>PCI</i>)	9504, 9515
NENCIONI (<i>DN-CD</i>)	9501 e <i>passim</i>
VENANZETTI (<i>PRI</i>)	9499 e <i>passim</i>

Votazione e approvazione:

« Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » (31-B), d'iniziativa del senatore Fermariello e di altri senatori (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

BALBO (<i>Misto-PLI</i>)	Pag. 9492
FABBRI (<i>PSI</i>)	9488
FOSCHI (<i>DC</i>)	9493
LAZZARI (<i>Sin. Ind.</i>)	9491
MARCORA, ministro dell'agricoltura e delle foreste	9471
* PACINI (<i>DC</i>), relatore	9470
* ZAVATTINI (<i>PCI</i>)	9490

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	9518, 9519
--------------------	------------

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI LUNEDÌ 19 DICEMBRE 1977	9528
--------------------------------------	------

REGOLAMENTO DEL SENATO

Annunzio di proposta di modificazione	9469
---	------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1903. — « Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni » (918-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1841. — Deputati BERNARDI ed altri. — « Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada » (1046).

**Annunzio di presentazione
di disegni di legge**

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Modificazioni alle disposizioni sulle difese e sanzioni penali del diritto di autore e

adeguamento dei valori indicati nella Sezione VI del Capo II, Titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633 » (1045).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

TRIFOGLI, GIROTTI, ACCILI, CERVONE, BORCHI, SCHIANO, FAEDO, INNOCENTI, D'AMICO e DE VITO. — « Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Ancona » (1047);

DEL NERO, RAMPA, DE GIUSEPPE, PINTO, BALBO, ROCCAMONTE, DE' COCCI, BOMPIANI, BALDI, COSTA, RUFFINO e TRIFOGLI. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente sostanze stupefacenti e psicotrope » (1048);

DELLA PORTA, COSTA, BARBARO, SALERNO e TODINI. — « Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento del limite di età » (1049);

TONUTTI, BACICCHI, LEPRE, BEORCHIA, GHERFZ Gabriella, GIUST e TOROS. — « Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 276, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, anche all'acquisizione di aree da destinare alla costruzione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 » (1050).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deliberante**

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cas-

sino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Meli, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari » (1013), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Incremento di fondi per il credito cinematografico » (1037) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

CARBONI ed altri. — « Proroga della legge 27 dicembre 1973, n. 852, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali » (1001), previo parere della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato » (971), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), è stato deferito in

sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee » (974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede referente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge: « Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro » (830), già assegnato in sede deliberante alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è deferito alla Commissione stessa in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputati BARACETTI ed altri. — « Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combattono all'estero » (875) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale

minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria » (894-B), con modificazioni rispetto al testo già approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati;

« Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro » (955);

« Nuove competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero » (960) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 » (998) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto » (1020) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifica dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto superiore di sanità » (933).

Annunzio di rimessione all'Assemblea di disegno di legge

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, il disegno di legge: « Modifiche alla disciplina delle partecipazioni ed incroci azionari prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 » (773-B) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª

Commissione permanente della Camera dei deputati), già assegnato in sede deliberante alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Annunzio di presentazione di proposta di modificazione del Regolamento del Senato

P R E S I D E N T E . I senatori Cifarelli, Bersani, Bonino, Borghi, Calamandrei, Coppo, Dalle Mura, De Sabbata, Di Marino, Fenoaltea, Gonella, Minnocci, Mitterdorfer, Pecoraro, Pieralli, Pistillo, Romanò, Treu, Valori, Vernaschi e Vitale Giuseppe hanno presentato una proposta di modificazione dell'articolo 23 del Regolamento concernente la Giunta per gli affari delle Comunità europee (Doc. II, n. 6).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, per gli esercizi dal 1970 al 1975 (Doc. XV, n. 65).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Manente Comunale, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Urbani (Doc. IV, n. 47); dal senatore Guarino, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Trifogli (Doc. IV, n. 48).

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » (31-B), d'iniziativa del senatore Fermariello e di altri senatori (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Pacini, Mingozzi, Schietroma, Branca, Pinto, Martinazzoli, Signori, Finessi, Carnesella, Sgherri, Tanga, Rosa, Santonastaso, Fabbri, Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Balbo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato già esaminato ed approvato articolo per articolo, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, dalla Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* P A C I N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, aggiungo alcune considerazioni alla relazione che è stata stampata per rendere conto al Senato delle decisioni che la Commissione agricoltura ha assunto nella seduta di ieri mattina in relazione ad una petizione che era pervenuta al Senato della Repubblica.

Debbo avvertire che la petizione era pervenuta dopo che la Commissione agricoltura aveva approvato e licenziato il testo che è questo pomeriggio all'approvazione dell'Aula. Tuttavia la Commissione ha ritenuto di esaminare durante un lungo dibattito il contenuto della petizione che è stata presentata da illustri scienziati oltre che da un numeroso gruppo di cittadini.

La petizione sollevava alcuni problemi che riguardavano la costituzionalità del disegno di legge che è al nostro esame e alcuni altri relativi alla difesa della natura e della selvaggina. Debbo aggiungere che la Commis-

sione agricoltura ha ritenuto di non accogliere questa petizione, in quanto i motivi di costituzionalità che sono stati riferiti nella petizione stessa erano stati oggetto di lungo dibattito in sede di Commissione agricoltura e fra l'altro, nell'approvare il testo del disegno di legge, la Commissione aveva avuto il conforto del parere della Commissione affari costituzionali. Le obiezioni presentate nella petizione non potevano quindi essere accolte, soprattutto per il fatto che la Commissione affari costituzionali aveva ritenuto valido il testo predisposto dalla Commissione agricoltura, la quale aveva esaminato non soltanto questo aspetto, ma anche gli altri elementi riguardanti la difesa dell'ambiente naturale.

È certo che il disegno di legge che noi stiamo per approvare, che è già stato esaminato anche dall'altro ramo del Parlamento e che quindi questa sera sarà approvato in via definitiva, inciderà sui costumi del nostro paese, di cui tiene fra l'altro in conto i valori culturali che si muovono intorno ai problemi affrontati. La Commissione agricoltura, proprio per questi elementi, si è preoccupata inizialmente ed anche successivamente, quando ha riesaminato il testo del disegno di legge, di presentare una normativa che fosse a livello della sensibilità e della coscienza dei cittadini italiani e che tenesse conto dei valori culturali che si muovono intorno ai problemi della difesa della natura, tenendo presente anche la normativa che si sta predisponendo a livello europeo. Il disegno di legge, quindi, ha già tenuto conto delle richieste contenute nella petizione ed è per questa ragione che nella seduta di ieri mattina la Commissione agricoltura non ha ritenuto di accoglierla. Aggiungo che il disegno di legge che stiamo per approvare apre nel paese una nuova realtà nel mondo venatorio, consentendo a tutti i cittadini italiani che sono interessati ai problemi della difesa della natura e ai problemi venatori di poter partecipare alla gestione di questa attività, per cui non ci potranno più essere, come ci sono stati per il passato, alibi intorno a questi problemi, e non ci potrà essere una gestione autonoma e corporativa da parte del mondo venatorio di una attività che interessa così largamente

la popolazione del nostro paese, e non soltanto del nostro paese.

Questa normativa, quindi, assume un carattere rivoluzionario rispetto al passato, ed il contenuto rivoluzionario non è soltanto in questo aspetto di novità nella gestione dell'attività venatoria, che è aperta socialmente a tutta la collettività oltre che alle istituzioni locali, ma anche nel fatto che forse per la prima volta — e qui accenno ad uno dei problemi che erano sollevati dalla petizione — è stata inserita una competenza a livello del Comitato nazionale venatorio che riguarda appunto lo studio dei pesticidi e degli insetticidi nel settore agricolo, che sono certamente uno degli elementi più gravi attraverso i quali la popolazione dei selvatici e degli uccelli viene distrutta. Infatti non solo il mondo della caccia, ma anche questi elementi chimici usati nelle attività agricole sono certamente responsabili della situazione così grave che abbiamo in questo settore. Pertanto nel disegno di legge, nell'articolo che riguarda appunto le competenze del Comitato nazionale venatorio, abbiamo inserito questo elemento di studio e di ricerca per superare ed eliminare queste gravi difficoltà. La Commissione agricoltura si era dunque già fatta carico del problema, e tutto il disegno di legge è pervaso dall'esigenza della difesa della selvaggina, anche in una realtà così complessa e così difficile qual è quella del mondo venatorio nel nostro paese.

Quindi il nostro disegno di legge credo che sia effettivamente un testo all'avanguardia della normativa europea, la quale ci auguriamo possa quanto prima predisporre delle disposizioni che siano possibilmente applicate in tutta l'Europa, e quindi anche nel nostro paese, per fare in modo che questa attività possa essere gestita ed esercitata in maniera uniforme a difesa dell'ambiente naturale in tutta l'Europa e possibilmente anche al di là dell'Europa. Il disegno di legge recepisce anche questa possibilità di modificazione, di adeguamento alla normativa europea, proprio per poter portare avanti una politica in questo settore che sia all'avanguardia e che comunque sia rispondente alla coscienza civile dei cittadini europei.

Credo che non occorra aggiungere altro per documentare e specificare meglio le ragioni per cui la Commissione agricoltura non ha accolto la petizione, che comunque è certamente significativa per il tipo di sensibilità che intorno a questo problema c'è nel nostro paese, per i valori culturali che questo aspetto della difesa della natura ha messo in luce nei larghi dibattiti che si sono sviluppati nel paese e che sono stati tenuti presenti dalla Commissione agricoltura.

Ci auguriamo, sia pure nella imperfezione delle opere umane, di avere predisposto qualcosa a livello della legislazione in questo settore che sia veramente all'avanguardia e che risponda largamente — e in tal senso d'altra parte ci ha confortato con il suo parere la Commissione speciale per i problemi ecologici del Senato — alle esigenze rappresentate dal mondo della cultura, dal mondo dei cacciatori, ma soprattutto dalla realtà della coscienza del nostro paese che si è così rapidamente evoluta rispetto a questi problemi.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia è frutto di una vivace discussione tra le forze politiche e le categorie interessate e anche di una attenta elaborazione iniziata già nella legislatura passata e proseguita nella presente, prima al Senato e poi alla Camera e ora di nuovo, in seconda lettura, in questo ramo del Parlamento per una auspicabile approvazione definitiva.

Le modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al testo non ne hanno intaccato la struttura, che rimane inalterata e che poggia sulla esigenza di assicurare un'efficace salvaguardia della fauna e dell'ambiente naturale attraverso una idonea disciplina dell'esercizio venatorio, la cui gestione viene affidata alle regioni, secondo i principi generali all'uopo stabiliti.

Il Governo apprezza lo sforzo compiuto per giungere a tale nuova disciplina che, mo-

dificando in primo luogo l'impostazione concettuale della difesa della fauna, non più considerata *res nullius* ma patrimonio indisponibile dello Stato, e adottando in conseguenza norme contemperanti gli interessi spesso contrapposti delle categorie interessate allo esercizio venatorio (cacciatori, agricoltori e professionisti), potrà rappresentare uno strumento valido per dare una equilibrata soluzione ai molteplici e complessi problemi del settore.

Il Governo tiene peraltro a ribadire che avrebbe preferito che ad alcuni punti fosse stata data una diversa impostazione, quali, ad esempio, quello della data di apertura della caccia che si desiderava più ritardata di quanto risulta nel testo, sia pure soltanto per alcune specie cacciabili, quello degli appostamenti e quello relativo alla facoltà di cattura di esemplari di mammiferi e di uccelli, sia pure per scopi di studio ed amatoriali e per uso venatorio, anche se in quest'ultimo caso occorre dire che, una volta ammesso l'uso di uccelli per richiamo o quale mezzo di caccia, era necessario prevederne la cattura.

Come si è detto, la Camera non ha apportato modifiche di fondo al testo licenziato dal Senato in prima lettura; delle più importanti, che ne puntualizzano la sostanza e ne precisano i contorni, è bene comunque fare menzione. Così va richiamata la norma che esplicitamente considera particolarmente protette alcune specie di mammiferi e di uccelli che peraltro già nel disegno di legge approvato dal Senato venivano tutelate attraverso un inasprimento delle penalità per chi ne esercitasse la caccia o il commercio. Nè va taciuta la disposizione che dà la facoltà, in caso di incidenti, a colui che ha subito il danno di chiamare in causa in via diretta la compagnia assicuratrice del cacciatore.

Sulle modifiche apportate all'elenco delle specie cacciabili, mentre si condividono pienamente le esclusioni apportate dalla Camera, non altrettanto può dirsi — concordando in ciò con valutazioni fatte anche all'esterno — per le inclusioni e gli spostamenti operati nei vari periodi. L'aver portato dal 20 al 30 per cento la percentuale della

superficie agro-forestale che le regioni possono destinare alla gestione sociale del territorio ai fini di un suo uso razionale e per una migliore tutela della fauna selvatica appare un'iniziativa meritevole di apprezzamento. È infatti significativo che sia dato un sufficiente spazio per la realizzazione delle iniziative dirette a detti fini, che accomunano per il loro raggiungimento i cacciatori e gli agricoltori delle zone interessate unitamente a protezionisti ed esperti in zoologia ed ecologia.

Opportune appaiono anche le modifiche che non consentono la installazione di appostamenti fissi o temporanei a meno di un chilometro dai valichi alpini e quelle che riportano a metri 1,80, anziché 2 metri, la altezza minima delle recinzioni dei fondi chiusi. Vi erano state, invero, vivaci polemiche per la loro elevazione prevista nel disegno di legge approvato in prima lettura.

Le disposizioni riguardanti le tasse erariali e quelle di concessione regionale risultano modificate per meglio armonizzarle con le vigenti norme fiscali e vanno solo citate, come pure quella che eleva al 43 per cento del fondo prelevato dalle tasse il contributo da assegnare all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina riducendo nel contempo al 57 per cento la quota da ripartire tra le associazioni venatorie quale contributo per lo svolgimento dei loro programmi.

In materia di vigilanza venatoria va evidenziato il fatto che non è più previsto il sequestro dei richiami vivi, mentre in materia di sanzioni va notato che la Camera, in sintonia con l'attuale orientamento volto alla depenalizzazione dei reati minori, ha proceduto a ridurre il numero delle violazioni considerate reati e a raggruppare alcune fattispecie previste separatamente nel precedente testo in modo da rendere più agevole la conoscenza delle sanzioni poste dalla legge e la loro applicazione. Mentre sulle altre modifiche apportate alle norme transitorie non vi è nulla da dire, va segnalata l'abolizione disposta dalla Camera della norma che consentiva per un anno ancora l'uso del fucile a canne lisce al fine di non procrastinare ulteriormente l'uso di tale mezzo distruttivo.

Come evidenziato in questo sia pur rapido quadro, appare chiaro come il provvedimento non sia stato alterato nella sua essenza nè falsata la prospettiva che con esso si è creata per un'efficace salvaguardia della fauna e dell'ambiente naturale. È, quello attuale, un testo certamente migliorabile, come è stato riconosciuto sia alla Camera sia alla Commissione agricoltura del Senato, ma che non presta il fianco a censure determinanti. D'altra parte vi è nel paese tanta attesa per una nuova e più adeguata normativa sulla protezione della fauna e sulla disciplina dell'esercizio venatorio che non è giusto disattenderla oltre, per cui si auspica un'approvazione definitiva del provvedimento corrispondendo così a tale attesa.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che ha modificato gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36 e 38 del testo approvato dal Senato.

P A L A , segretario:

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Fauna selvatica)

La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente pro-

tette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le Regioni ai sensi del successivo articolo 12 vietino l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3.

(Divieto dell'uccellazione)

In conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione.

È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.

Art. 4.

(Comitato tecnico nazionale)

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protettivistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni, ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

Al Comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:

- la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;
- la protezione e la tutela della fauna selvatica;
- la tutela delle produzioni agricole;
- la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;
- la valorizzazione degli ambienti naturali;
- la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

Il Comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attività e di calendari venatori su aree internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della caccia.

Il Comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE STRUTTURA DEL TERRITORIO ZONA DELLE ALPI

Art. 5.

(Funzioni amministrative)

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati.

Le Regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 6.

(Piani regionali)

Per gli interventi nel settore della caccia le Regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle Regioni, organizzati in forma di azienda, ove è vietato l'esercizio della caccia;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b).

Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle Regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo nè superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.

Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle Regioni che fisseranno, altresì, l'ammontare delle tasse dovute in conformità dell'articolo 24.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle Regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti a), b) e c).

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione, entro sessanta giorni dalla notificazione.

Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

Art. 7.

(Zona delle Alpi)

Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

Le Regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma precedente, emaneranno, nel rispetto dei principi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 8.

(Esercizio della caccia)

L'esercizio della caccia è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a ciò destinati.

È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.

In caso d'incidente a colui che ha patito il danno è consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle Regioni.

Per l'esercizio venatorio è, altresì, necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla Regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.

Art. 9.

(Mezzi di caccia)

La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonchè della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo

a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 10.

(Caccia controllata)

Il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate all'articolo 11.

TITOLO IV

SPECIE CACCIABILI CONTROLLO DELLA FAUNA PERIODI DI CACCIA

Art. 11.

(Elenco delle specie cacciabili — Periodi di caccia)

È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);

- calandro (*Anthus campestris*);
- prispolone (*Anthus trivialis*);
- merlo (*Turdus merula*);

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:

- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- folaga (*Fulica atra*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:

- passero (*Passer Italiae*);
- passera mattugia (*Passer montanus*);
- passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- storno (*Sturnus vulgaris*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- canapiglia (*Anas strepera*);
- fischione (*Anas penelope*);
- codone (*Anas acuta*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- moretta (*Aythya fuligula*);
- beccaccino (*Capella gallinago*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- frullino (*Lymocryptes minimus*);
- chiurlo (*Numenius arquata*);
- pittima minore (*Limosa lapponica*);
- pettegola (*Tringa totanus*);
- donnola (*Mustela nivalis*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);
- piviere (*Charadrius apricarius*);
- combattente (*Philomachus pugnax*);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- lepre sarda (*Lepus capensis*);
- lepre bianca (*Lepus timidus*);
- camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);

- daino (*Dama dama*);
- muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda;

uccelli:

- pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
- gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
- coturnice (*Alectoris graeca*);
- pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- starna (*Perdix perdix*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- fringuello (*Fringilla coelebs*);
- pispola (*Anthus pratensis*);
- peppola (*Fringilla montifringilla*);
- frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
- strillozzo (*Emberiza calandra*);
- colino della virginia;
- verdone (*Chloris chloris*);
- fanello (*Carduelis cannabina*);
- spioncello (*Anthus spinoletta*);

5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:

- beccaccia (*Scolopax rusticola*);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:

- cappellaccia (*Galerida cristata*);
- tottavilla (*Lullula arborea*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- taccola (*Coloeus monedula*);
- corvo (*Corvus frugilegus*);
- cornacchia nera (*Corvus corone*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*).

7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio:

cinghiale.

Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4.

Art. 12.

(Controllo della fauna)

Le Regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Le Regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'articolo 11 anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonchè nei fondi chiusi di cui all'articolo 17.

Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 13.

(Introduzione di selvaggina dall'estero)

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 14.

(Calendario venatorio regionale)

Le Regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed

eventuale regolamento relativi all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le Regioni nell'emanazione del calendario venatorio definiranno l'ora legale d'inizio della caccia. Non è consentita la posta alla beccaccia.

Non è altresì consentita la caccia da apostamento, sotto qualsiasi forma, al beccacino.

TITOLO V

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

Art. 15.

(Gestione sociale del territorio)

Le Regioni, anche tramite gli Enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonchè dagli esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attività rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.

Le Regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresì affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di cac-

cia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.

Le Regioni stabiliscono la percentuale, che non può superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni.

Le Regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.

Art. 16.

(Appostamenti fissi e temporanei)

Le Regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia purchè siti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

Art. 17.

(Fondi chiusi - Terreni in attuazione di coltivazione)

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.

I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad

apportare a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attuazione di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.

Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle Regioni.

Art. 18.

(Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale)

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

Le Regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.

Le Regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente

determinate a catturare, in periodi prefissati, e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.

È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

Art. 19.

(Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale)

Le Regioni possono regolamentare e autorizzare:

a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

Art. 20.

(Altri divieti)

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il di-

vieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di

ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate ai sensi dell'articolo 12;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle

zone interessate da intenso fenomeno turistico.

TITOLO VI

LICENZA DI CACCIA - ESAMI

Art. 21.

(Licenza di porto d'armi per uso di caccia
- Commissione di esame)

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

Art. 22.

(Esami)

Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di ido-

neità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

TITOLO VII

TASSE

Art. 23.

(Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia)

Il n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	NOTE
26	I) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia			La licenza di porto d'armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni.
	Rilascio o rinnovo:			La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.
	a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco . . .	10 000	Ordinario	Per l'applicazione della tassa di lire 18 000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi.
	b) con fucile a due colpi . . .	14.000	Ordinario	Chi esercita la caccia soltanto con falchi e con arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al sottonumero I), lettera a), controindicata.
	c) con fucile a più di due colpi . . .	18.000	Ordinario	
	Tassa annuale	Le stesse di cui sopra		

Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve)

Le Regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo 21, secondo comma. La suddetta tassa sarà soggetta a rinnovo annuale e potrà essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita.

Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve — entro i limiti di cui all'articolo 36 — sono soggetti a tasse regionali.

Art. 25.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro

il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, nel modo seguente:

a) il 57 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del Comitato previsto dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30;

b) il 43 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Art. 26.

(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola)

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie è costituito a cura di ogni Regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.

Le Regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un Comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

TITOLO VIII

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI

Art. 27.

(Vigilanza venatoria)

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle Regioni

ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

Detta vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

Art. 28.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti a), b), c), d), e) ed f) del successivo articolo 31, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 31, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

TITOLO IX

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 29.

(Riconoscimento ed iscrizioni)

Le associazioni venatorie sono libere.

Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

E' vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

Art. 30.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute)

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

TITOLO X SANZIONI

Art. 31. (*Sanzioni*)

Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 8, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione del-

la licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente articolo 2;

e) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 18;

g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il

trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 18, ultimo comma;

m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13 o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi del precedente articolo 19;

n) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attuazione di coltivazione di cui al precedente articolo 17, quarto comma.

Art. 32.

(Oblazione e definizione amministrativa)

Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo della presente legge, nonché a quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili.

Art. 33.

(Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia)

La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai punti d) ed f) del precedente articolo 31. Nei casi previsti ai punti b), c) ed e) dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente articolo 22, comma secondo, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.

La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sarà formulata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, dal Presidente della Giunta regionale, che ne darà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi del precedente articolo 28, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE

Art. 34.

(Decorrenza dell'applicazione della legge)

Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano le norme in materia.

L'articolo 23 si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sempreché siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore delle citate leggi regionali.

Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le somme incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in vigore.

Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30

del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni.

Le norme del titolo III del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e le norme delle leggi regionali che regolamentano la stessa materia e, in particolare, quelle relative alla costituzione di oasi di protezione e di rifugio e di zone di ripopolamento e, comunque, di aree di tutela, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge.

Art. 35.

(Istituto nazionale di biologia della selvaggina)

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di « Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

All'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'Istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 36.

(Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunistico-venatorie)

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e,

comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

Scaduto il triennio di cui al primo comma, le Regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purchè presentino strutture ed ambiente adeguati.

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

Le Regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

Art. 37.

(Personale dei Comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina)

I dipendenti dei Comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto Ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974, passano, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, alle dipendenze di altro Ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di

detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli Enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

P R E S I D E N T E . Passiamo alle dichiarazioni di voto. Invito gli onorevoli colleghi a rispettare i limiti di tempo previsti dal Regolamento.

F A B B R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel febbraio scorso il Gruppo del partito socialista italiano ha espresso il proprio consenso al testo elaborato in Senato dalla Commissione agricoltura che stabiliva i principi per la disciplina dell'attività venatoria. Allora abbiamo sottolineato che a nostro giudizio il lavoro della Commissione aveva consentito la predisposizione di una buona legge, della quale non eravamo entusiasti ma che costituiva un passo avanti rispetto alla normativa fino ad ora in vigore.

Avevamo puntualizzato allora gli aspetti particolarmente positivi: l'affermazione di nuovi principi protezionistici con riferimento all'esercizio venatorio, la riduzione della lista delle specie cacciabili rispetto al testo originario, la ricerca sia pure non compiutamente affermata di un nuovo rapporto tra caccia e territorio, l'affermazione del principio della caccia controllata e della gestione sociale della caccia, l'abolizione, sia pure con un temperamento un poco ipocrita, delle riserve private.

Il testo approvato da questo ramo del Parlamento è stato poi esaminato e discusso dalla Camera e ci è stato nuovamente trasmesso per una terza lettura, in una edizione che noi non vogliamo definire riformata in peggio, ma che certamente è caratterizzata da alcune modificazioni che non possiamo condividere.

Vi è stato in primo luogo un allargamento delle specie cacciabili, con il ripristino nella lista di alcuni piccoli uccelli che, con

una battaglia — degna, dice qualcuno, di miglior causa — in Commissione eravamo riusciti a cancellare. Ebbene, su questa questione abbiamo ritenuto in sede redigente di proporre ai colleghi il ripristino della lista approvata dal Senato, eliminando alcune specie introdotte dalla Camera, alcune delle quali, come ci segnala l'Accademia dei Lincei, assolutamente rare o in via di estinzione.

Con rammarico abbiamo dovuto constatare che, sulla base della considerazione realistica secondo la quale è bene non ritardare l'entrata in vigore della legge, le altre forze politiche, ad eccezione dei compagni della Sinistra indipendente che sono stati come noi sensibili a questi problemi che sono problemi di cultura e di civiltà, hanno ritenuto di non condividere la nostra proposta, per cui vi è ancora la possibilità di fare inutile strage di piccoli uccelli.

Rispetto al momento in cui abbiamo approvato la proposta di legge al Senato vi è poi stato un dibattito approfondito nel quale sono intervenuti da ultimi l'Accademia nazionale dei Lincei ed alcuni scienziati e studiosi, con una petizione di cui si è occupata nei giorni scorsi la Commissione agricoltura. Credo di dover dire che il Parlamento e le forze politiche commetterebbero un grave errore se si mostrassero insensibili ai problemi sollevati da questo alto consenso e dagli scienziati e studiosi che ci hanno inviato la petizione. Il problema che ci hanno posto della compatibilità fra l'esercizio venatorio e la tutela dell'ambiente è reale e non è risolto con la nuova disciplina che, dopo il voto di oggi, regolerà l'attività venatoria.

Ecco perchè noi, senza sposare orientamenti che si potrebbero definire di terrorismo antivenatorio, riteniamo che anche le forze politiche debbano meditare sulle esortazioni e sui suggerimenti che ci provengono da vasta parte del mondo della cultura e soprattutto dei giovani, e farsi carico di questi problemi.

Per quanto ci riguarda, votando a favore della legge, diciamo subito che non la consideriamo in ogni suo aspetto una legge spe-

rimentale: vi sono certamente istituti da sperimentare, ma vi sono alcune norme che è bene cambiare al più presto, prima tra tutte quella relativa alla lista delle specie cacciabili; ma poi anche quella relativa alla caccia per appostamento o in capanno, quella relativa all'uccellazione mascherata ed alla falconeria, quella relativa ad una apertura certamente prematura. In ordine a questi aspetti della legge il Gruppo socialista prende impegno di assumere quanto prima in Parlamento un'iniziativa per modificare il provvedimento al nostro esame, anche se è stato da poco approvato, perchè nel momento in cui compiamo un passo avanti rispetto al passato pensiamo che, per essere all'altezza con i tempi, si debba quanto prima emendare la legge da questi evidenti errori e norme retrograde.

Credo che a questo proposito ci dobbiamo allineare con gli orientamenti che vanno emergendo in sede comunitaria. Non abbiamo difficoltà a dichiararci soddisfatti sotto questo profilo per l'atteggiamento che a questo riguardo, relativamente all'aspetto scarsamente protezionistico, ha sempre tenuto il Governo ed ancor più il nostro Ministro dell'agricoltura. Non si tratta di convertirci tutti all'ecologia dell'ultima ora, anche se non credo giustificato l'atteggiamento di chi guarda con un certo fastidio, come a voci emesse dai grilli parlanti, alle raccomandazioni e alle esortazioni di quelli che si definiscono ecologi. Non sono d'accordo col premio Nobel Bovet — è un dibattito culturale questo — che denuncia il pericolo di una sorta di ecologia reazionaria.

Sull'« Unità » questo dibattito ha trovato largo spazio, ma io penso che il problema della riscoperta del valore ambiente e delle esigenze della conservazione della natura si afferma in tutta la sua importanza proprio nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una crisi che non riusciamo a risolvere con i mezzi tradizionali ed anche con i metodi di valutazione e con la scala di valori tradizionali. Sono anche convinto, tuttavia, che coloro che hanno inviato la petizione non colgano interamente la verità,

quando danno per scontata una incompatibilità assoluta tra l'esercizio venatorio e la tutela dell'ambiente. Noi diciamo che se si dovesse giungere alla conclusione che questa incompatibilità esiste ed è insuperabile, dovremmo anche prendere in considerazione la possibilità di arrestare almeno temporaneamente l'esercizio della caccia. Ma proprio per le ragioni che abbiamo esposto quando abbiamo discusso, quasi un anno fa, la legge in questo ramo del Parlamento, noi riteniamo invece che sia possibile realizzare un equilibrato rapporto tra attività venatoria e tutela dell'ambiente. Per realizzare questo equilibrio occorre rifiutare il principio del libero movimento del cacciatore ed istituire un rapporto corretto tra caccia e territorio, tra pressione venatoria e quantità di selvaggina presente sul territorio, in modo che ci sia un controllo tra quello che si cattura e le specie che sono presenti nell'ambiente naturale.

Sostiene la petizione che la caccia è anche esercizio di violenza. Sotto questo profilo, richiamandomi alle tradizioni, direi di non essere d'accordo. Non si tratta neppure del piacere di uccidere: il problema vero è quello di inserire la caccia in questa attività autogestita dai cacciatori, dalle popolazioni che abitano sul territorio, in modo che si catturino le prede che vengono immesse nell'ambito di una attività controllata e programmata dai cacciatori.

Sotto questo profilo riteniamo che siano particolarmente valide le esperienze fatte in zone autogestite e anche in riserve « provinciali », e che oggi sia particolarmente valido l'invito ad organizzare la caccia su base comprensoriale o di comunità montane, affidando l'attività venatoria in autogestione alle popolazioni che risiedono nel luogo in cui essa è esercitata, eventualmente in collaborazione con le associazioni venatorie.

In sostanza la questione della caccia, come ha detto molto bene in Commissione il presidente Macaluso con l'acutezza e l'intelligenza politica che lo contraddistinguono, pone questo problema: una volta non vi erano questioni di tutela delle specie cacciabili e di rapporto tra caccia e ambiente poiché l'esercizio della caccia era appannaggio

di pochi abitatori delle montagne o di pochi appassionati nobili o gentiluomini di campagna. Oggi questa attività che, come osserva la petizione, non è di sport, ma è certamente di diporto e di ricreazione, si è estesa a un numero sempre più largo di cittadini, così da diventare un'attività di massa. Si pone quindi proprio il problema, che ha anche un rilievo culturale, della compatibilità tra questa attività di massa, che non va preclusa nè riservata a pochi favoriti, e la tutela dell'ambiente. Di qui la validità appunto dei nuovi istituti della gestione sociale della caccia e della caccia controllata.

Per queste ragioni diamo, con queste riserve, il nostro voto favorevole al provvedimento, sottolineando l'importanza particolare della fine del riservismo, sia pure entro tre anni e subordinatamente al comportamento che terranno le regioni. Ma noi vogliamo avere fiducia nelle regioni.

Termina così oggi un *iter* legislativo molto travagliato. I colleghi che lo hanno condotto in prima linea (dal senatore Pacini al senatore Fermariello, al senatore Sgherri, al senatore forlivese onorevole Mingozzi) hanno ragione di essere soddisfatti di questa loro battaglia. Colleghi, avete ragione di essere soddisfatti, ma vi prego: nessuna esaltazione eccessiva, nessun trionfalismo. Mi pare sia esagerato dire che abbiamo una legge di avanguardia: forse lo è rispetto alle altre leggi europee, ma è ancora una legge di cui non dobbiamo gloriarcì eccessivamente, per tutte le carenze che ho indicato.

Vi dirò, amici cacciatori, che forse avremmo potuto avere una legge migliore se fossimo stati un po' più coraggiosi. Non si tratta proprio di coraggio; ma qualche volta, quando il nostro Gruppo ha fatto questa battaglia per la protezione di piccoli uccelli, ho sentito una sorta non dico di ostilità, ma sicuramente di incomprensione. Forse se fossimo stati meno vicini alle esigenze dei cacciatori, che hanno necessariamente una visione unilaterale, avremmo avuto una legge più avanzata e saremmo stati certamente più vicini, più aderenti al comune sentire della popolazione e, soprattutto, lo sottolineo ancora, dei giovani.

Malgrado questo, un lavoro positivo è stato fatto e io credo di dover ringraziare sia il relatore, sia i colleghi che hanno in prima linea portato a compimento questa attività legislativa, che si concreta oggi dando ai cacciatori, e soprattutto alle regioni, un nuovo strumento per la disciplina dell'attività venatoria.

Z A V A T T I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **Z A V A T T I N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, starò senza dubbio al di sotto del tempo assegnatomi. Nella seduta del 24 febbraio scorso, quando l'Assemblea del Senato approvò in prima lettura il disegno di legge recante principi generali e disposizioni per la protezione e tutela della fauna e la disciplina della caccia, il Gruppo comunista, che aveva partecipato attivamente alla stesura del testo nella Commissione di merito, ebbe ad esprimere il suo voto favorevole che riconferma in questa seconda circostanza, anche dopo le non sostanziali modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati.

Votiamo a favore, onorevoli colleghi — e lo dico tra virgolette e senza polemica con nessuno — anche per ragioni di civiltà. Votiamo a favore anzitutto per superare così il vecchio testo unico delle leggi sulla caccia, che per il suo permissivismo e per il suo contenuto troppo largo, ha contribuito esso stesso alla grave diminuzione delle specie selvatiche sul territorio nazionale. Voglio rammentare inoltre che in tutte le discussioni preliminari e nel corso del lungo *iter* cui fu sottoposto questo disegno di legge furono individuate le cause di fondo che hanno portato alla lamentata rarefazione della fauna stanziana e migratoria dalle nostre regioni: cause che si identificano nella distruzione dell'ambiente naturale, negli inquinamenti sempre più pericolosi del suolo, dell'aria e dell'acqua, nella mancata politica a protezione e difesa della fauna. Infine, e non per minor importanza, ha inciso anche la cospicua presenza dei cacciatori e un esercizio di caccia non sufficientemente control-

lato e regolato, che ha portato forse anche a snaturare qua e là il carattere sportivo dell'attività venatoria.

Col provvedimento che finalmente ci accingiamo a votare definitivamente si intende avviare — questo almeno è il proposito — un'azione tesa a rimuovere le cause che hanno determinato le deprecate condizioni da tutti denunciate e sulle quali ci siamo ampiamente soffermati nella ricordata seduta del febbraio scorso, sottolineando appunto che l'obiettivo qualificante del provvedimento in esame è quello di creare, con l'ausilio di tutte le componenti sociali, un ricco tessuto di strutture non solo venatorie, ma soprattutto naturalistiche, democraticamente gestite dalle istituzioni elettive insieme ai rappresentanti degli agricoltori, dei naturalisti, delle associazioni venatorie, uniti in un impegno comune.

Le regioni dunque, alle quali competono poteri primari in materia, hanno finalmente un quadro cui riferirsi e uno strumento per far condurre e per condurre, oltre che una politica venatoria, un'azione più incisiva sul grande e grave problema dell'ecologia. Siamo pertanto certi che le regioni, nelle loro autonome determinazioni, sapranno, nell'ambito di questa legge di principi, adottare quelle misure e tutti quegli accorgimenti che le realtà multiformi suggeriranno loro. Quindi esse regioni, insieme alle popolazioni e in stretta collaborazione con gli enti pubblici, le associazioni culturali e sportive, sapranno fare di questa legge non solo uno strumento di disciplina della caccia, ma prima di tutto un mezzo per la protezione e la tutela della fauna.

Con questa fiducia, e ricordando l'ordine del giorno approvato a suo tempo dal Senato, dove si invitava il Governo a prendere opportune iniziative sia a livello comunitario che con i paesi mediterranei ai fini di armonizzare e coordinare misure e interventi in materia, poichè ritiene questo provvedimento un primo passo anche a carattere sperimentale verso un più organico regolamento a livello più generale, signor Presidente, il Gruppo comunista riconferma il suo

voto al disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

L A Z Z A R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A Z Z A R I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la Sinistra indipendente su questo disegno di legge si asterrà anche se molti del nostro Gruppo hanno chiaramente dichiarato di essere nettamente contrari non solo alla legge in generale, ma ad ogni attività venatoria comunque regolamentata.

Noi ci asterremo su questa legge perchè ci rendiamo conto che la formulazione con cui ci è stata rinviata dalla Camera in fondo ci delinea anche il limite di quello che ragionevolmente oggi si può ottenere, quanto cioè è compatibile con la realtà politico-sociale esistente, anche se larghi strati di cittadini stanno rivelando una sensibilità molto più cauta e viva di quanto si potesse presupporre.

La discussione di questa legge e la laboriosa storia che le sta dietro hanno dimostrato un'insolita ricchezza di contrasti e così il dibattito della legge sulla caccia ha finito con l'assumere la figura di un simbolo tra diverse concezioni della natura, dell'uso dell'ambiente e di conseguenza della attività venatoria.

Credo che queste discussioni siano state estremamente positive ed utili; come credo siano stati positivi ed utili gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, anche se sono stati respinti, perchè volevano testimoniare l'esigenza di un ripensamento sulla caccia, su come viene fatta e sulle conseguenze che comporta. Si parla solo di caccia per modo di dire, ma è evidente che non solo di caccia si tratta.

Ci rendiamo conto perfettamente che questa legge con la sua storia, come dicevo, dimostra che il problema rimane sostanzialmente aperto. Pensiamo e speriamo che l'attività venatoria, il numero dei suoi sostenitori, per i limiti oggettivi di spazio nel nostro paese, per i danni immediati che può

comportare e che comporta e le conseguenze che ne derivano, debba assumere gradualmente un volto diverso. Questa tensione, questa carica che si sfoga con le armi sulle varie specie di preda deve tradursi e tramutarsi con il tempo, sia pure gradualmente, in qualche cosa di molto diverso. Questa legge può rappresentare appunto un primo approccio a qualcosa di diverso e di consapevole e tende ad introdurre elementi di razionalità che dovranno essere sviluppati.

Noi riconosciamo che questa legge introduce ed apporta elementi innovatori e positivi, ma in limiti che noi non ci sentiamo pienamente di approvare e per questo confermiamo la nostra astensione.

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, condivido pienamente quanto ha detto, ancora questa sera, il senatore Pacini in merito alla legge al nostro esame ed in modo particolare per quanto riguarda quei prodotti chimici per l'agricoltura che oggi continuano ad essere impiegati, nonostante che siano nocivi per l'uomo e, di conseguenza, per la fauna.

Già nel mio intervento precedente mi ero espresso in questo senso e penso che i veri responsabili della sparizione della fauna dal nostro territorio siano proprio questi prodotti chimici. È vero che ad essi si può affiancare la caccia, ma in misura molto ridotta.

La dimostrazione chiara di quanto dico la possiamo trovare se ci portiamo sui nostri monti oltre i 1.200-1.300 metri di altezza dove questi prodotti non sono impiegati. Ebbene in quelle zone troviamo che, nonostante l'aumento del numero dei cacciatori, la fauna sta crescendo.

Il cacciatore poi nella sua responsabilità si è reso conto che deve rispettare le norme che regolano la caccia facilitando così la conservazione delle specie che popolano sia pur assai scarsamente il nostro territorio.

Questi prodotti chimici nocivi alla fauna,

lo sono anche per l'uomo. Se non sono nocivi all'uomo in modo sensibile è solo perchè l'uomo ha un peso di gran lunga superiore a quello dell'animale al quale il cacciatore spara. Anche l'uomo subisce delle conseguenze: le subisce quando mangia quei vegetali che hanno subito trattamenti con questi prodotti ed anche quando mangia la stessa selvaggina, gli stessi animali che hanno mangiato questi alimenti così trattati. Se l'uomo non subisce delle conseguenze drastiche è dunque solo a causa del suo peso, ma le conseguenze nocive le subisce.

Vorrei chiedere al signor Ministro di tenere presenti queste mie osservazioni. Ho potuto constatare, anche *de visu*, come le grandi industrie nazionali ed internazionali abbiano da tempo orientato i loro studi alla ricerca di prodotti non nocivi all'uomo, e di conseguenza non nocivi agli animali. I nostri studi sono in fase avanzata, mi è stato detto. Credo che non debba trascorrere molto tempo prima che questi nuovi prodotti possano essere immessi in commercio.

Dopo questa breve parentesi, dirò anche che la mia dichiarazione di voto del 24 febbraio scorso sul disegno di legge che allora era in discussione ed anche i miei interventi in Commissione mi esimono oggi dal ribadire le stesse cose. Sono ancora dello stesso pensiero di allora, nonostante le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, modifiche che non hanno sostanzialmente cambiato la legge.

Si può anche non concordare su quelle modifiche, però non credo che sia il momento di intervenire per correggere ancora un'altra volta il testo: non credo che sia il caso anche perchè questa legge è attesa. I cacciatori la vogliono, i cittadini stessi la vogliono perchè anche loro sono stati un po' sollecitati attraverso gli interventi dei giornali che ne hanno fatto quasi un caso nazionale; ad ogni modo questa legge va approvata così com'è e io sono d'accordo nell'approvarla.

La legge è attesa dai cacciatori, che poi sono degli sportivi come tutti gli altri; hanno una loro manifestazione diversa dagli altri, ma è pur sempre una manifestazione

sportiva. Quindi i cacciatori desiderano questa legge per conoscere chiaramente la loro posizione. La legge è attesa dalle organizzazioni protezionistiche, che possono constatare come siano state accolte sia pure parzialmente, non totalmente, le loro richieste, che tuttavia nella maggior parte sono state accettate. La legge è attesa anche dalle industrie e dalle maestranze del settore, che attraverso l'approvazione di questo provvedimento vedono quale orientamento e quali possibilità ha l'industria (ed hanno, con l'industria, i suoi dipendenti); possibilità di sviluppo per l'industria, sicurezza del posto di lavoro per le maestranze.

È stata poi presentata, il 1º dicembre, una petizione sottoscritta da illustri professori. Noi la vogliamo tener presente; ma questi signori devono sapere che quello che ci hanno detto nella loro petizione ci era già stato detto dalle organizzazioni interessate al problema nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla 9ª Commissione. In quella occasione abbiamo cercato di tenere presenti le loro richieste e le loro proposte, evidentemente nei limiti della opportunità, in quei limiti che ritenevamo accettabili nell'ambito della legge.

Ora questi signori si devono convincere che anche noi siamo sicuri che la legge non è perfetta: ma era quello che oggi si poteva fare. Fin dalla precedente approvazione, avevamo detto che la legge era imperfetta e che avrebbe potuto essere modificata. Sono convinto che debba essere modificata: ma lo sarà a ragion veduta, dopo un periodo di rodaggio di qualche anno, in modo che possiamo renderci chiaramente conto dei suoi difetti e vedere come possiamo mettere il dito su quella piaga che si sarà manifestata, per adottare poi veramente, con competenza ancora maggiore di quella dimostrata oggi dalla Commissione, quei provvedimenti che daranno una legge migliore di quella approvata oggi.

Dopo tutte queste osservazioni, come ho già detto prima e come mi ero espresso anche nell'altra discussione, voterò a favore di questa legge.

F O S C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S C H I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche io intendo fare una breve dichiarazione a nome del Gruppo della democrazia cristiana su questo disegno di legge n. 31 già approvato, come è stato detto, dal Senato il 24 febbraio 1977 e quindi dalla Camera il 20 ottobre 1977. Diciamo subito che anche la nostra parte politica dà la sua approvazione anche se, lo ripetiamo, alcune modifiche introdotte durante l'esame alla Camera dei deputati ci hanno piuttosto turbato; sarebbe stato meglio che alcune modifiche non fossero state apportate; comunque riteniamo che, nonostante tutto, non sia questo un atteggiamento da insensibili, come da alcune parti questa sera è stato detto, ma da coerenti. Noi riteniamo complessivamente positivo questo provvedimento anche perchè inseguire il perfezionismo nelle leggi — chi ha più esperienza lo sa meglio di me — è quasi una utopia, soprattutto quando si tratta di legiferare in questa materia. Chi la conosce sa che tipo di problematica ricca, articolata, ci sia non solo nel mondo dei cacciatori ma all'interno di tutti i settori che sono interessati all'attività venatoria. D'altra parte questa legge, nonostante le osservazioni che possono essere anche critiche, segna, come è stato detto anche da altri colleghi, un notevole passo avanti rispetto alla vecchia normativa. L'aver introdotto un valore socializzante nell'interesse venatorio, estendendo la regolarizzazione normativa alla problematica della difesa dell'ambiente, delle produzioni agricole e della natura, costituisce un fatto di notevole rilievo che nessuno di noi può disconoscere. Certo avremmo preferito, come dicevo prima, che alcune modifiche non fossero state introdotte, soprattutto due: i tempi della caccia e le specie cacciabili. Riteniamo tuttavia che complessivamente la legge costituisca il punto di equilibrio più avanzato possibile in questo momento. Come ricordava il collega Balbo poco fa, concordo col dire che cammin facendo si vedrà se

sarà il caso di tornarci sopra, se sarà il caso di perfezionare questo provvedimento che è un provvedimento quadro, un provvedimento di principi sui quali le regioni dovranno fare le loro leggi. Questa legge è molto attesa, lo sappiamo tutti, e non è il caso di ritardarne l'approvazione. L'unico augurio che possiamo fare, quindi, è che quanto prima arrivino anche da parte della Comunità europea delle direttive che consentano di migliorare ulteriormente queste nostre legislazioni nazionali, di fare altri passi in avanti nel senso di una più chiara e più precisa salvaguardia dei valori ambientali e della natura.

Per queste valutazioni complessive, coerentemente all'atteggiamento mantenuto dalla Democrazia cristiana fin dai primi dibattiti che risalgono alla precedente legislatura, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica della legge 10 novembre 1973, numero 755, concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e integrazione della legge 22 dicembre 1973, n. 825, per interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico civile » (940), d'iniziativa dei deputati Ottaviano ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 10 novembre 1973, n. 755, concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e integrazione della legge 22 dicembre 1973, n. 825, per interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico civile », d'iniziativa dei deputati Ottaviano, Canullo, Ciai Trivelli Anna Maria, Giannantoni, Grassucci, Pochetti, Trezzini, Trombadori, Vetere, Baldassari, Bocchi,

Calaminici, Casalino, Ceravolo, Cuffaro, Forte, Guasso, Guerrini, Guglielmino, Marchi Dascola Enza, Pani e Tamburini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

S G H E R R I , relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D E G A N , sottosegretario di Stato per i trasporti. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, esprimo la soddisfazione del Governo che, avendo intensamente collaborato con i deputati proponenti, con il Parlamento per l'elaborazione di questo disegno di legge, ritiene che la sua approvazione costituisca un elemento importante di integrazione del sistema aeroportuale della capitale nel sistema globale degli aeroporti italiani assicurando un momento sia pure di riflessione, ma altresì di efficienza alla società di gestione che era nata forse con diverse ambizioni (forse non solo la società come tale, ma anche la stessa legge che le aveva dato vita) e che a seguito dell'approvazione di questa legge potrà affrontare con serenità i tempi prossimi.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati.

È altresì risolta di diritto la convenzione stipulata in data 26 giugno 1974, n. 2819, tra il Ministero dei trasporti e la Società « Aeroporti di Roma - Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale p.A. », ed approvata con decreto del Ministro dei trasporti in data 1° luglio 1974.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sarà modificata, con atto aggiuntivo, la convenzione n. 2820 stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Società Aeroporti di Roma in data 26 giugno 1974 ed approvata con decreto interministeriale del 1° luglio 1974.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1973, n. 755, è sostituito dal seguente:

« La società concessionaria provvederà a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornirà gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci ».

(*È approvato*).

Art. 3.

I numeri 3), 5) e 7) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati.

Il numero 6) del medesimo comma è sostituito dal seguente:

« l'accantonamento in apposito fondo, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione dopo l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione n. 2820 stipulata in data 26 giugno 1974, degli eventuali utili di esercizio che, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, eccedano l'assegnazione di un dividendo annuale non superiore all'8 per cento del capitale sociale. Detto accantonamento dovrà essere destinato ad investimenti nell'ambito del sistema aeroportuale della capitale, sulla

base di programmi approvati dall'Amministrazione concedente ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società concessionaria è tenuta a presentare al Ministero dei trasporti:

a) un elenco degli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dalla società negli aeroporti oggetto della concessione dal 1° luglio 1974, corredato dalla documentazione tecnica e finanziaria;

b) il conto degli oneri economici e finanziari sostenuti dalla società per la definizione dei rapporti inerenti alla risoluzione delle concessioni e degli appalti di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 10 novembre 1973, n. 755, corredato dalla documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti, nonché lo stato delle pendenze o delle controversie eventualmente in atto per la definizione dei rapporti stessi.

Ai fini del rimborso alla società concessionaria degli oneri sostenuti in relazione agli interventi e agli indennizzi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, si provvederà con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, ad approvare l'elenco degli interventi ed il conto degli oneri rimborsabili. La somma relativa sarà iscritta a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979.

(*È approvato*).

Art. 5.

La Società Aeroporti di Roma è tenuta a predisporre, senza alcun diritto a compenso, piani di ammodernamento e sviluppo degli impianti in concessione, a breve, medio e lungo termine, che farà pervenire al Ministero dei trasporti entro un anno

dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi in cui l'Amministrazione dello Stato decida la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento o ammodernamento degli impianti o delle infrastrutture del sistema aeroportuale della capitale, la Società Aeroporti di Roma è tenuta a sviluppare i relativi progetti di massima ed i progetti operativi nei tempi e secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dei trasporti.

Ove i progetti di cui al comma precedente vengano approvati con decreto del Ministro dei trasporti, l'approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere, e deve contenere l'indicazione della spesa autorizzata.

(*E approvato*).

Art. 6.

Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro dei trasporti si avvale della società concessionaria, mediante affidamento alla stessa in regime di concessione della esecuzione dei lavori e degli interventi occorrenti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, comma secondo, 5 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 7.

Per le esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell'8 agosto 1974, n. 2632, è adottata con l'assenso del Ministero dei trasporti.

In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall'articolo 81 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*E approvato*).

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è inserito il seguente:

« Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o più regioni, il comitato indicato nel precedente comma è integrato da un rappresentante delle regioni interessate ».

(*E approvato*).

Art. 9.

L'ufficio speciale del genio civile istituito con decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1246, nonchè l'annesso laboratorio prove e controllo materiali, sono soppressi a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

I compiti attribuiti al predetto ufficio relativamente allo studio, alla progettazione, alla direzione, alla assistenza e alla contabilizzazione delle opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino sono trasferiti al Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'Aviazione civile, unitamente al laboratorio prove e controllo materiali con l'intera dotazione di attrezzature esistenti.

(*E approvato*).

Art. 10.

Il Ministro del tesoro provvede a trasferire dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero dei trasporti le somme ancora disponibili per la esecuzione delle opere demandate all'ufficio speciale del genio civile nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, appor-

tando con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PISCITELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISCITELLO. Onorevole Presidente, desidero fare solo qualche considerazione per sottolineare il significato del voto favorevole del Gruppo comunista e l'opportunità del provvedimento. In effetti questo provvedimento risponde ad un'esigenza di realismo e di saggezza, come ha sottolineato in Commissione e nella relazione scritta lo stesso senatore Sgherri. La legge n. 755 del 1973 fondava la sua logica su una previsione di incremento del traffico aereo fino a 14 milioni di passeggeri per il 1975. Quell'anno invece, come sappiamo, l'aeroporto ha registrato un movimento di appena 9 milioni di passeggeri e da qualche anno ci siamo attestati più o meno a quel livello. Quindi il ritmo di incremento ha subito una qualche battuta di arresto.

Le origini di ciò sono varie, e non è il caso di sottolinearle in questa sede. A questo punto evidentemente l'esigenza di costruire la nuova aerostazione e la quarta pista non si pone più con l'urgenza e con l'attualità che si supponeva invece nel momento in cui veniva approvata quella legge. Questa esigenza può essere legittimamente differita ad altra epoca, ad un momento più propizio. In sostanza con questa decisione si realizza una economia di circa mille miliardi, cifra occorrente per la costruzione dell'aerostazione e della quarta pista, cioè praticamente di un altro intero aeroporto. Questo però naturalmente non dovrà significare una sottovalutazione del ruolo e della funzione preminente cui dovrà assolvere l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino all'interno dell'intero sistema aeroportuale italiano. Dovrà invece significare mettere l'accento, con una

precisa priorità, sull'ammodernamento, la riorganizzazione e il potenziamento dell'intero sistema aeroportuale della capitale, quindi non soltanto Fiumicino ma anche Ciampino, assicurando una gestione unitaria ed organica, e perciò assegnare in sostanza — e concludo — alla società aeroportuali di Roma non tanto il compito, che nella legge precedente era il principale, il fondamentale, il più corposo, di costruire la nuova aerostazione e la quarta pista quanto quello di assicurare una razionale, completa utilizzazione degli impianti esistenti e di procedere ad una seria riorganizzazione dei servizi propriamente aeroportuali, anche quelli di *comfort* per i passeggeri, per renderli moderni ed efficienti. C'è davvero bisogno di questo, come sa qualunque viaggiatore che passa in uno dei due aeroporti romani.

Con questo provvedimento in sostanza si afferma il giusto principio della priorità nell'impiego delle risorse disponibili e del contenimento della spesa pubblica. Anche per questo esprimiamo il nostro pieno consenso ad esso.

Cogliamo questa occasione per rivolgere al Governo un invito ad andare oltre, al di là dello stesso sistema aeroportuale della capitale previsto appunto da questa legge, per procedere ad una razionale e rigorosa riorganizzazione dell'intero sistema aeroportuale nel segno dell'efficienza, nella prospettiva — insistiamo su questo — di un graduale, anche se solamente parziale, autofinanziamento, e non di un'eccessiva dilatazione della spesa, che secondo noi deve essere impegnata in altri settori più sociali e popolari.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Prima di passare all'esame dell'ultimo punto dell'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,30).

Presidenza del presidente FANFANI**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 986**

SALVATERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATERRA. A nome della 9ª Commissione permanente chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani » (986).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Salvaterra si intende accolta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici » (913), d'iniziativa dei deputati Bozzi ed altri; Almirante ed altri; Zuccalà ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Norme per le nomine negli enti pubblici economici » (385), d'iniziativa dei senatori Anderlini ed altri

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 913

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per il controllo parlamen-

tare sulle nomine degli enti pubblici » d'iniziativa dei deputati Bozzi ed altri, Almirante ed altri, Zuccalà ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, e « Norme per le nomine negli enti pubblici economici », d'iniziativa dei senatori Anderlini ed altri.

Onorevoli colleghi, loro ricordano che ieri nel corso della seduta pomeridiana, fu sospesa la discussione del provvedimento concernente le norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici; ritenni opportuno, come annunziai, decidere di convocare la Giunta per il Regolamento affinché si pronunziasse sulle questioni che in Aula erano state sollevate in sede di esame degli articoli 2 e 3.

Stamani la Giunta si è riunita e, dopo ampio dibattito, ha convenuto sull'opportunità che la determinazione dei modi e dei tempi (in una parola, delle procedure) per l'espressione del parere previsto dal disegno di legge venga riservata ai Regolamenti parlamentari, e ciò a salvaguardia dell'autonomia delle due Camere.

In questo senso è già stato presentato un apposito emendamento sostitutivo dell'articolo 3 da parte del relatore, senatore Mancino, che ha altresì manifestato l'intenzione di proporre un ordine del giorno, che immagino sia stato già formulato, per invitare in sostanza la Giunta per il Regolamento ad assumere al riguardo le opportune iniziative, stabilendo i necessari raccordi con il corrispondente organo dell'altro ramo del Parlamento.

Queste le comunicazioni che dovevo fare a seguito dell'interruzione dell'esame del disegno di legge avvenuta ieri sera.

Come loro ricordano, all'articolo 2, l'emendamento 2.1 fu già illustrato dal senatore Nencioni. Su di esso devono ancora esprimere il parere il relatore e il Governo, ed io li invito a farlo.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione di ieri e precisamente mentre veniva illustrato l'emendamento 2.1 ci fu una dichiarazione del senatore Nencioni che riguardava una valutazione complessiva del relatore e — si aggiungeva — anche delle Commissioni riunite 1ª e 5ª in ordine agli emendamenti proposti dalla sua parte politica. Già nella discussione di ieri, precisai che da parte mia sul piano personale, ma anche da parte delle Commissioni 1ª e 5ª, non c'era nessun atteggiamento pregiudiziale nella valutazione degli emendamenti stessi.

A seguito anche delle conclusioni della Giunta per il Regolamento, testè ricordate da lei, signor Presidente, ho presentato un emendamento che riguarda l'articolo 3 e che implicitamente, quindi, dovrebbe risolvere il problema dell'emendamento 2.1 presentato dal senatore Nencioni. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 è il seguente: « L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascurando i termini stabiliti dai Regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni ».

Questo emendamento è rispettoso dei poteri di autoregolamentazione delle Commissioni e pone un problema che è richiamato anche da un ordine del giorno, che successivamente sarà letto all'Assemblea e riguarda le iniziative che devono essere adottate ai fini dell'introduzione di una novella nei Regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Mi permetterei, pertanto, di sollecitare una attenta valutazione da parte del senatore Nencioni, il quale, peraltro, già ieri di fronte alla disponibilità da me riconfermata anche perchè giammai negata, come era, tuttavia, doveroso da parte del relatore, a tener conto degli emendamenti da chiunque essi vengano presentati, dichiarò di volere ritirare tutti quegli emendamenti eventualmente in contrasto con le determinazioni assunte questa mattina dalla Giunta per il Regolamento.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*.

Concordo con le motivazioni esposte dal relatore.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, ho chiesto di parlare sull'articolo 2 non tanto in riferimento al primo comma, sul quale è noto che la nostra posizione è contraria alla sua formulazione, in ordine cioè alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Avremmo preferito, come già abbiamo fatto presente nell'altro ramo del Parlamento, che le Commissioni competenti operassero per questo specifico caso del controllo sulle nomine in seduta comune; cioè da un lato volevamo una maggiore solennità e quindi un controllo pubblico preventivo, formale; dall'altro lato ci preoccupavamo dei pareri discordi delle due Commissioni.

Qui non siamo in tema di attività legislativa per cui i due rami del Parlamento alla fine poi trovano un punto d'incontro. Qui possiamo trovarci di fronte al caso in cui una Commissione di un ramo del Parlamento esprima un parere favorevole e un'altra Commissione esprima un parere contrario. Si potrà dire che tanto è il Governo che decide, però noi avremmo preferito un dibattito unico e quindi, utilizzando il Regolamento che già la prevedeva, la possibilità di riunire congiuntamente le Commissioni per questo adempimento.

Ciò anche per un motivo di speditezza, perchè i termini sono ristretti e il numero delle nomine sarà notevolissimo; il senatore Anderlini ieri faceva riferimento a qualche migliaio, io direi forse molto di meno, però le nomine sono numerose e per alcune saranno più Commissioni che dovranno esprimersi. Faccio l'esempio dei presidenti delle camere di commercio: sia la Commissione industria sia la Commissione agricoltura dovranno esprimere il parere nei due rami del Parlamento; si tratta quindi di quattro Commissioni, con pareri eventualmente diversi. Quindi noi avremmo preferito una diversa formulazione.

Non abbiamo presentato un emendamento perchè ci siamo resi conto che la nostra proposta non veniva accolta e quindi ci siamo rimessi alla volontà della maggioranza senza formalizzare le nostre proposte, in questo ramo del Parlamento, mentre lo avevamo fatto alla Camera dei deputati.

Tuttavia desidero far presente questa nostra preoccupazione, che è uno degli elementi che probabilmente motiverà un nostro voto differente rispetto alla maggioranza di quest'Aula.

La seconda osservazione è più che altro un chiarimento che vorrei chiedere al relatore e al Governo. Il secondo comma dice: « Per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 », cioè della legge sulla riconversione industriale. Ora il secondo comma dell'articolo 13 di quella legge dice: « Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla Commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione, entro il quale la Commissione può esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva ».

A mio giudizio l'attuale norma sembrerebbe abrogare l'altra; ma non è estremamente chiaro, anche perchè dalla stessa relazione scritta emergono, a mio giudizio, alcuni dubbi. Il relatore scrive: « Le norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici riguardano istituti ed enti pubblici, anche economici (quindi, anche la Banca nazionale del lavoro, il Banco di Napoli, l'Enel, l'IRI, l'ENI, eccetera) ... Restano, perciò, esclusi dalla disciplina in esame le nomine, le proposte ... ». E infine: « Restano, altresì, escluse le nomine riferite agli enti di gestione delle partecipazioni statali, per le quali il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

A mio giudizio qui occorre chiarire che tutte le norme previste da questa legge si

applicano anche agli enti di gestione delle partecipazioni statali (cioè le incompatibilità, le riconferme e tutta la procedura) salvo il fatto che, anzichè essere la Commissione competente per materia nei due rami del Parlamento, cioè la Commissione bilancio e partecipazioni statali del Senato e la Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera, competente ad esprimere il parere è questa Commissione prevista dall'articolo 13, ma seguendo tutte le procedure e tutte le norme previste in questa legge e non quelle previste dall'articolo 13 della legge stessa.

Ripeto che ho l'impressione che sia necessario chiarire questo, perchè dalla stessa relazione emergevano dei dubbi. C'era indubbiamente una contraddizione; e poichè non si fa un'esplicita abrogazione di quella norma ho voluto richiamare l'attenzione dell'Assemblea, del relatore e del Governo sulla necessità di formulare questo chiarimento.

P R E S I D E N T E. Onorevole relatore, ha udito l'invito rivolto dal senatore Venanzetti?

M A N C I N O, relatore. Sì, signor Presidente. Sulle considerazioni svolte dal senatore Venanzetti in ordine al primo comma dell'articolo 2, non essendo peraltro neppure stato sollecitato, ritengo di potermi rimettere alla relazione scritta, dove chiaramente si fa riferimento alla preoccupazione di un corretto rapporto tra il legislativo e l'esecutivo.

Viene lasciata alla Commissione competente la facoltà di pronunciarsi, indipendentemente dall'accertamento se il parere dei due rami del Parlamento sia convergente o eventualmente divergente. Questo, se può avere dei riflessi ai fini di una valutazione complessiva del rispetto dei limiti dei poteri costituzionali, indebolisce la considerazione, che pure è stata svolta in sede di dibattito nelle due Commissioni, relativa al pericolo di interferenza del legislativo rispetto all'esecutivo. Credo che proprio la Commissione interparlamentare pone dei grossi problemi, a parte i rilievi di costituzionalità, per un corretto rapporto fra due poteri fondamentali; le Commissioni diverrebbero con-

giunte attraverso la somma aritmetica dei rispettivi componenti delle Commissioni di merito: diverso è, però, il rapporto numerico tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, diverso, quindi, il numero dei componenti delle rispettive Commissioni, diverse anche le sedi: ci sarebbero problemi d'ordine costituzionale e comunque di natura politica non facilmente risolvibili. Quanto alle osservazioni relative al secondo comma, credo di dover ripetere le risposte che lo stesso senatore Venanzetti ha dato all'interrogativo che poneva al relatore; questa è una legge di carattere generale che incide quindi su tutti gli enti, anche su quelli di natura economica, attraverso l'osservanza delle procedure che sono previste in questa legge, eccettuata la sede dove esprimere il parere che, per quanto riguarda gli enti di gestione, è quella di cui all'articolo 13 della legge sulla riconversione industriale.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, ha qualche dichiarazione da fare a nome del Governo?

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Concordo con il relatore nel ritenere che le norme contenute in questo disegno di legge che stiamo esaminando si applichino anche ai presidenti e ai vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali. Per il parere in ordine a queste nomine è previsto, in deroga al sistema, che vi sia una Commissione parlamentare che è quella indicata dalla legge n. 675 del 1977.

PRESIDENTE. Il Presidente vorrebbe cogliere l'occasione per invitare le Commissioni, quando si trovano di fronte a questi problemi, a non aspettare un'interpretazione dal dibattito in Aula, ma a precisare, per il futuro, sempre meglio i testi. Ad ogni modo, mi pare che le dichiarazioni fatte dal relatore e dal Sottosegretario siano esaurienti. E anche lei di questo parere, senatore Venanzetti?

VENANZETTI. Sì, signor Presidente. Grazie.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione.

Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 2.1?

NENCIONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1 perchè altrimenti per gli emendamenti successivi ci troveremmo in difficoltà. Di conseguenza, deve intendersi ritirato anche il successivo emendamento 3.1, tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 3.

Telegraficamente voglio solo fare presente che una delle ragioni che mi avevano spinto, oltre quelle di cui abbiamo ampiamente discusso, a presentare l'emendamento, era la linea della motivazione in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione da perseguire, che comporta per le Commissioni una previa conoscenza dei concreti indirizzi strategici e tattici dei singoli enti per la nomina dei cui presidenti si chiede il parere. Pertanto, ritiro l'emendamento; però sia chiaro che siamo di fronte ad una norma di impossibile attuazione.

PRESIDENTE. Quindi lei immagina che i candidati debbano venire a fare un comizietto in Commissione sui programmi da adottare...

NENCIONI. Non è questo, ma l'esperienza di venti anni in quest'Aula mi ha fatto apprendere che è sempre difficile chiedere le strategie aziendali delle società operative degli enti; e ci ricordiamo cosa abbiamo fatto in quest'Aula per l'ENI a suo tempo ed anche recentemente; non siamo mai riusciti a conoscere queste notizie e adesso le Commissioni in un termine brevissimo dovrebbero fare le scelte previa conoscenza e valutazione in ipotesi dei programmi aziendali e delle strategie aziendali. Ecco perchè dico che è una norma che si cancella da sola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 3.

Il parere è espresso entro il termine di venti giorni dall'assegnazione alle Commissioni della richiesta di parere, prorogabile una volta soltanto per dieci giorni, ove le Commissioni competenti chiedano di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorso il termine di cui al precedente comma, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato, da parte del relatore, un ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento 3.1, ritirato. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , segretario:

Il Senato,

nell'approvare l'articolo 3 del disegno di legge n. 913, raccomanda alla Giunta per il Regolamento l'esigenza di assumere al più presto una iniziativa volta ad introdurre nel Regolamento un'apposita novella che disciplini la procedura per l'espressione del parere previsto dall'articolo 1 dello stesso disegno di legge;

sottolinea altresì la necessità che vengano raggiunte, tra la Giunta per il Regolamento del Senato e quella della Camera, le intese opportune, allo scopo di addivenire ad una disciplina della procedura in questione, che sia uniforme nei Regolamenti delle due Camere.

9.913.1

MANCINO, relatore

P R E S I D E N T E . Il relatore ha già illustrato questo ordine del giorno. Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, devo esprimermi su un

ordine del giorno che non è indirizzato al Governo?

P R E S I D E N T E . C'è qualche cosa che finisce per riguardare il disegno di legge predisposto dal Governo. In questo senso la invito ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Accetto l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Sempre sull'articolo 3 è stato presentato un emendamento da parte del relatore. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai Regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni ».

3.2

MANCINO, relatore

G U I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I . Signor Presidente, desidero anzitutto esprimerle il mio apprezzamento per la sensibilità con la quale ella ieri ha accolto i rilievi emersi durante la discussione ed ha sottoposto alla Giunta per il Regolamento le questioni sollevate. Mi pare che la Giunta per il Regolamento si sia espressa in un senso che concorda con il testo dell'emendamento presentato dal relatore e per parte mia esprimo consenso all'emendamento medesimo. Ritengo che esso elimini quella interferenza nelle procedure stabilite dal Regolamento di quest'Assemblea, a proposito dei termini entro i quali rimettere il parere,

che il testo originario dell'articolo 3 prevedeva. In questo mi pare che la nostra autonomia di Assemblea sia ora tutelata; il Regolamento sarà modificato autonomamente dalle due Camere senza che ciò ci sia imposto o predeterminato nei modi e nei tempi da una legge ordinaria. Sotto questo aspetto mi dichiaro quindi soddisfatto.

Ma già durante la discussione generale ed anche ieri sono stato sollecitato ad intervenire anche su di un altro aspetto di questo problema. Mi ero astenuto dal farlo ma questa occasione mi consente qualche breve considerazione in proposito. Durante la discussione del disegno di legge nelle due Commissioni congiunte io stesso avevo sollevato il problema dei Regolamenti, però mi pareva che esso avesse una motivazione più profonda di quella che è stata presa in considerazione dall'attuale testo dell'emendamento, motivazione che mi sembra rimanga tuttora insoddisfatta. Io mi ponevo la seguente domanda: perchè i Regolamenti della Camera e del Senato, come è stato riconosciuto, non contemplano le procedure a cui appellarsi per questa competenza di emissione di pareri? La risposta è che essi non prevedevano in nessuno degli articoli esistenti le procedure relative all'emissione di pareri per nomine perchè non era prevista questa competenza, non era previsto questo tipo di rapporto tra il Governo e il Parlamento.

E andando più a fondo mi permettevo di esprimere l'opinione che questo tipo di rapporto non era previsto non per ragioni casuali o per dimenticanza ma perchè esso non era previsto nel testo della nostra Costituzione. Questa infatti prevede certi rapporti tra Camere e Governo: prevede per le Camere la competenza per la formazione delle leggi, per le inchieste, per la fiducia e la sfiducia al Governo, per il controllo con le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni — tutte forme di sindacato sull'attività del Governo —; ma non prevede la ipotesi di una richiesta preventiva di pareri su una funzione propria dell'esecutivo quale è quella della nomina degli amministratori degli enti pubblici. Per questo i nostri Regolamenti non prevedevano un articolo, un

luogo in cui fosse contemplata la procedura relativa.

Quindi a me sembrava che sarebbe stato più produttore, più ordinato e rispettoso di un certo rigore, che tutti manifestiamo verso la Costituzione ma che occorre anche applicare nei fatti, introdurre prima questa ipotesi nel testo costituzionale con una norma apposita, ricavare da quella gli articoli regolamentari che prevedono le procedure relative, ricavare da essa anche la legge di merito, di contenuto, che regola nel concreto l'assolvimento di questa ipotesi, una volta prevista dalla nostra Costituzione.

Questa riserva rimane in me, signor Presidente, nonostante lo sforzo che abbiamo compiuto per tutelare l'autonomia della nostra Assemblea, anzi delle Assemblee.

E devo aggiungere — nè prenderò più la parola — che questa riserva mi rimane anche a proposito dell'articolo 10 di questo testo di legge per una osservazione che è collegata a quella che ho testè sviluppato: osservazione che anche il relatore ha richiamato nella sua relazione scritta. L'articolo 10 attribuisce ad una legge ordinaria, come quella che stiamo esaminando, il potere di imporre alle regioni, a tutte le regioni, delle procedure nei rapporti tra il loro legislativo e il loro esecutivo che non sono attualmente previste dai loro rispettivi statuti. Alcuni di questi statuti hanno anche rilevanza costituzionale: come possiamo noi con una legge ordinaria imporre delle procedure, sia pure come linea di indirizzo (anche se poi nel concreto ciascuna regione troverà il modo di assolvere a tale obbligo)? Al solito, se fosse stata prevista questa ipotesi di rapporto tra l'esecutivo e il legislativo con una norma apposita della Costituzione ci saremmo sentiti anche più tranquilli nell'imporne l'applicazione alle Assemblee e agli esecutivi delle regioni.

Ecco perchè, signor Presidente, questa mia riserva di fondo verso l'intera legge rimane pur approvando ed apprezzando sia l'ordine del giorno che l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, vuole aggiungere qualcosa?

M A N C I N O , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

M O D I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Vorrei esprimere, signor Presidente, sommanamente, l'opinione del nostro Gruppo sulla proposta di modifica dell'articolo 3. Abbiamo ritenuto che non sussistesse una incongruenza tra quanto previsto nel testo dell'articolo 3 e il nostro Regolamento in relazione al problema dei diversi termini previsti per la espressione del parere da parte delle Commissioni chiamate in causa. Infatti, l'articolo 39 del nostro Regolamento fa riferimento ad una fattispecie distinta da quella di cui ci occupiamo in questa sede, riguarda cioè l'espressione di pareri forniti da altre Commissioni alla Commissione principale cui è stato assegnato l'esame dell'affare in questione. Tuttavia, non ci opponiamo alla proposta che proviene dalla Giunta per il Regolamento, di adottare cioè l'ordine del giorno su cui già prima ci siamo pronunciati, che ci impegna a predisporre una nuova norma da inserire nel Regolamento, e non ci opponiamo al nuovo testo dell'articolo 3 così come viene proposto dal relatore Mancino, anche se avremmo ritenuto che l'indicazione nel testo stesso della legge di determinate procedure da seguire nell'espressione di questi pareri, trattandosi di una materia nuova che non veniva ad interferire con precedenti disposizioni del Regolamento ma attribuiva alla Commissione una facoltà fino a questo momento non prevista, poteva essere anche conservata, senza gravi conseguenze, secondo il testo pervenuto dalla Camera, ferma restando la necessità, sulla quale concordiamo, di procedere successivamente a un adattamento del Regolamento per recepire questa nuova norma.

Voteremo dunque il nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal relatore Mancino. Volevo solo aggiungere una brevissima considerazione a proposito di quanto ha detto poco

fa il senatore Gui per sottolineare come, a nostro parere, ci muoviamo, nell'adottare questa deliberazione, in piena coerenza con lo spirito e la lettera delle norme costituzionali e dei principi cui si ispirano i rapporti tra Esecutivo e Parlamento quali sono delineati nella nostra Costituzione, in quanto ci muoviamo in quella sfera delle funzioni di indirizzo e di controllo del Parlamento sull'attività dell'Esecutivo che certo non è consegnata rigidamente a schemi inalterabili, ma è cosa viva che si trasforma col procedere della nostra società e della nostra vita politica e quindi è aperta anche ad importanti innovazioni che, restando pur sempre nell'ambito di quel rapporto tra il Governo e il Parlamento che la nostra Costituzione ha delineato, rendono più precise ed incisive in taluni casi le facoltà di indirizzo e di controllo da parte del Parlamento.

Voglio sottolineare un dato positivo di questa normativa che oggi votiamo, cioè il fatto che per questa esigenza di più incisive forme di controllo del Parlamento sull'Esecutivo (cui si era ritenuto, nelle più recenti vicende politico-parlamentari, di dare risposta essenzialmente attraverso la creazione di organismi nuovi e speciali, in genere concepiti come strumenti bicamerali, con conseguenze che sono state per molti aspetti positive ma per altri aspetti tali da suscitare preoccupazioni, rilievi e critiche, formulati anche autorevolmente in questa sede in diverse occasioni) per la prima volta adottiamo un procedimento che, anziché ricorrere a strumenti di carattere speciale o bicamerale, affida lo svolgimento di nuove funzioni di controllo e di indirizzo ad organi propri e tradizionali della struttura parlamentare quali sono le Commissioni permanenti. Da questo punto di vista, il fatto che l'ordine del giorno ci impegna ad adottare nel Regolamento una norma che regoli tutta questa procedura, è cosa che consideriamo positiva anche perchè in qualche modo consoliderà questa forma nuova di intervento parlamentare, trasportandola dalla dignità centamente altissima della legge ordinaria a quella ancora più pregnante ed incisiva della norma regolamentare.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, ho notato lo sforzo con il quale il senatore Modica ha cercato di difendere una posizione che è indifendibile per determinate, semplici, elementari ragioni. Naturalmente io voterò a favore dell'emendamento che assorbe il mio emendamento 3.1 che aveva identico scopo, cioè di far cadere il primo comma dell'articolo 3. Però rimane la nostra riserva di fondo.

Onorevoli colleghi, si cerca, a mio modestissimo avviso, di confondere la procedura con la competenza, cioè la procedura con la sostanza. Quando noi avremo adattato il Regolamento alla portata pratica di una norma di legge ordinaria, avremo assolto al dovere di creare una procedura ma le Commissioni permanenti non potranno acquisire questi elementi, non lo potrebbero fare neanche se i termini fossero portati a 6 mesi. Non vi è alcuna possibilità in questo senso da parte delle deboli, fragili strutture di una Commissione permanente. L'articolo 4 si riferisce ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. Pensate, in ipotesi, alla Banca d'Italia e a quanto si diceva precedentemente con l'articolo 2 in cui si parlava di fini e di indirizzi di gestione da perseguire. Valutare la scelta del Presidente in ordine agli indirizzi da perseguire mi pare sia un compito immane che, ripeto, le fragili strutture di una Commissione permanente non potranno certamente assolvere. Noi supereremo certamente questo ostacolo per quanto concerne la procedura, anche se si tratterà di un organo impotente ad arrivare allo scopo, ma rimane il problema della competenza. La competenza non può essere attribuita alla Commissione parlamentare da una norma di legge ordinaria. A parte le norme del Regolamento, noi violiamo insieme delle norme costituzionali precise che hanno segnato degli alvei precisi in cui gli organi si possono muovere e hanno diritto di muoversi. Andare oltre, superare queste

barriere significa fare dell'assemblearismo senza una regola, senza un fine, senza una stella polare che lo possa guidare, e questo sarebbe niente, ma che lo possa illuminare di una luce di legittimità costituzionale.

Rimane pertanto questa nostra perplessità di fronte alla norma di legge, rimane questa nostra riserva.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, desidero sottolineare la esigenza che avverte il Governo che sia stabilito un termine entro il quale si possa procedere alla nomina ancorchè non sia intervenuto il parere del Parlamento. Si prevedeva che questo termine risultasse dalla legge. Ora, con questo emendamento si affida la fissazione del termine alla determinazione dei due rami del Parlamento in sede regolamentare, con l'auspicio che si realizzino quelle intese tra le Camere di cui parla l'ordine del giorno, per pervenire ad una disciplina uniforme in materia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.2, sostitutivo dell'articolo 3, presentato dal relatore e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Art. 4.

La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso

di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , segretario:

Sopprimere le parole: « esposizione della procedura seguita per addivenire alla » e le parole da: « in relazione ai fini » fino al termine.

4.1

NENCIONI, BASADONNA

Presidenza del vice presidente VALORI

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . L'emendamento 4.1 voleva rimediare a due situazioni difficili. La norma dice: « La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura ». Proprio non si capisce il fatto che il Governo deve fare presente la procedura seguita per arrivare all'indicazione della candidatura; sembra una barzelletta, ma purtroppo è contenuta in un disegno di legge. Con il nostro emendamento si vorrebbe anche che cadesse l'ultima parte dell'articolo, che suona così: « ...in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico », perchè ciò presuppone che il Governo presenti alla Commissione speciale e alle Commissioni ordinarie, permanenti, un memoriale in cui esponga, oltre che alla procedura che ha portato all'indicazione della candidatura, anche gli indirizzi di gestione che si intendono perseguire.

Qui ci troviamo di fronte ad un problema di grosse proporzioni: non è il Governo che indica e persegue gli indirizzi di gestione; essi sono frutto dell'azione che svolge l'ente nella sua autonomia. Prendiamo per esempio l'articolo 13 della nota legge, prendiamo l'ENI, prendiamo l'IRI o la Banca d'Italia: che cosa succede? Che indicando una candidatura il Governo si deve fare carico di far presente alle Commissioni o alla Com-

missione gli indirizzi di gestione; ma qui si tratta di gestione manageriale, non di strategie politiche o di politica aziendale; sono gli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto.

L'emendamento vorrebbe togliere queste sovrastrutture inutili, demagogiche, scorrette e ridicole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N O , relatore. Signor Presidente, molto brevemente: già nella discussione generale ci siamo soffermati sulle prescrizioni, sui fini e sugli indirizzi di gestione che, parallelamente, vengono indicati dal Governo all'atto della richiesta di parere alle Commissioni parlamentari permanenti e dalle Commissioni parlamentari permanenti all'atto di esprimere il parere, che rappresenta una utile occasione per dare indirizzi politici agli enti con riferimento ai fini.

Non concordo con le valutazioni fatte dal senatore Nencioni, perchè proprio la trasformazione dei tradizionali rapporti fra legislativo ed esecutivo ha portato ad una divaricazione e ad un indebolimento della funzione di controllo e di indirizzo da parte del Parlamento.

Questa legge, sia pure procedurale per alcuni aspetti e sostanziale per altri, riconduce ad un corretto rapporto fra legislativo ed esecutivo nei confronti di enti che, se hanno autonomia di precisazione degli indirizzi,

ma non certo dei fini, tuttavia sono oggetto di controllo da parte del Governo. La creazione di una serie di enti funzionali, per realizzare i fini propri dello Stato ha svuotato di contenuto quella funzione d'indirizzo e di controllo propria del Parlamento. Proprio nel momento in cui il Governo propone, chiede alle Commissioni un parere sulle candidature, si crea un rapporto, sulla funzione di indirizzo ed i fini, tra Governo e Parlamento. Da una parte il Governo ritiene che debbano essere perseguiti determinati obiettivi e dall'altra c'è un riscontro politico del Parlamento rispetto alle valutazioni fatte preventivamente dal Governo.

Pertanto, a mio avviso, questo rapporto si pone correttamente perchè è un rapporto politico, sottostante al quale c'è l'esigenza di evitare che la creazione di una serie di enti strumentali o funzionali dell'amministrazione indiretta privi il Parlamento della sua funzione di controllo.

Questo mi sembra abbia voluto precisare la legge al nostro esame, anche se mi rendo conto che l'esposizione della procedura seguita è più enfaticizzata che realizzata stando almeno alla formulazione. Ma le leggi valgono anche per le interpretazioni autentiche che ad esse si danno, al di là di alcune formulazioni che in questo o in quell'articolo possono apparire enfatiche, come lo è la prescrizione che il Governo indichi il *curriculum* del candidato; questa esigenza può non trovare il consenso del senatore Nencioni, ma trova il mio.

NENCIONI. La norma parla di procedura, non di *curriculum*.

MANCINO, *relatore*. Si parla « della procedura seguita per addivenire alla proposta »; si tratta di elaborazione procedimentale da parte del Governo, del Ministro o del Presidente del Consiglio, con una dichiarazione al Parlamento: « Ho seguito questa procedura perchè ritengo che il candidato, il quale peraltro offre questo *curriculum*, queste competenze professionali e questa dirittura morale, può perseguire i fini e gli indirizzi propri dell'ente al vertice del quale o al sottovertice del quale è la pre-

sente proposta di candidatura alle due Commissioni competenti ».

Questo volevo rilevare, confermando che l'emendamento del senatore Nencioni non può trovare accoglimento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il relatore nel ritenere che l'articolo 4 esattamente faccia riferimento ad una procedura per l'indicazione della candidatura. Si tratta di scelte, da parte degli organi del Governo, che in alcuni casi prevedono designazioni e proposte da parte di organismi estranei al Governo. Di queste designazioni o proposte si dà conto con la indicazione di una procedura che si è seguita per pervenire a quella definitiva proposta che viene sottoposta al vaglio della Commissione parlamentare.

Ritengo poi che l'ultima parte dell'articolo sia da mantenere in quanto essa consente una valutazione della capacità professionale del candidato, non fatta in astratto, ma in concreto, e cioè in rapporto alle finalità che in concreto l'ente persegue.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 4.1, presentato dai senatori Nencioni e Basadonna, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Art. 5.

Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, propo-

ste o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.

(È approvato).

Art. 6.

Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la riconferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La riconferma non può essere effettuata per più di due volte.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al secondo comma, primo e secondo periodo, sostituire la parola: « riconferma » con l'altra: « conferma ».

6.1 **NENCIONI, BASADONNA**

Al secondo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La riconferma non può essere effettuata per più di tre volte ».

6.2 **CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI**

In via subordinata all'emendamento 6.2, al secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La riconferma non può essere effettuata di norma per più di due volte ».

6.3 **CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI**

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 6.2, al secondo comma, aggiungere in fine le parole: « salvo eventuale motivata eccezione ».

6.4 **CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI**

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Rinuncio all'illustrazione dell'emendamento 6.1, perchè esso si spiega da solo.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, dirò subito che ritiro l'emendamento 6.2, mantenendo ora dirò quale dei due emendamenti subordinati 6.3 e 6.4.

Con la presentazione dell'emendamento 6.2, come già ha chiarito il senatore Cifarelli nel suo intervento in discussione generale, volevamo proprio dimostrare come la determinazione del numero delle riconferme, delle volte in cui il presidente o il vice presidente possono essere riconfermati, sia una norma troppo rigida, non rispondente a criteri obiettivi. Infatti con questo emendamento volevamo dire: perchè due volte e non tre o una o quattro? In base a quale criterio stabiliamo questo vincolo così rigido?

Sappiamo che gli istituti ed enti pubblici che saranno sottoposti alla procedura di questa legge sono i più diversi: dal governatore della Banca d'Italia ai presidenti di certi istituti professionali minori. Ora è pensabile — questo riguarderebbe il discorso generale — che ci sia una identica procedura per tutti gli enti? Quanto meno non si capisce perchè dobbiamo fare una norma così rigida senza poter prevedere nemmeno delle possibilità di eccezione nel caso in cui Governo e Parlamento, addirittura alla unanimità, fossero d'accordo nel ritenere che, per esigenze di un dato momento, dovesse essere riconfermato il presidente e il vice presidente di un certo ente.

Vogliamo precludere questa possibilità con una norma così rigida? Colleghi, non lo dico con polemica, ma questa norma significa che il Parlamento, nel momento in cui approva questa legge, non crede ad essa.

Perchè delle due l'una: o crediamo che il parere del Parlamento avrà un valore, una efficacia, oppure non ci crediamo. Parlo, più ancora che di una efficacia giuridica, di una efficacia politica, perchè sappiamo che spetta al Governo la nomina e che il Governo può anche disattendere il parere del Parlamento; però sappiamo anche (altrimenti non voteremmo questa legge) che il parere del Parlamento avrà un grosso valore politico nei riguardi del Governo: se il parere negativo delle due Commissioni dei due rami del Parlamento si dovesse esprimere, ebbene, voglio anche vedere quale Governo procederebbe alla nomina.

Le Commissioni hanno sempre la possibilità, addirittura al primo rinnovo, di bloccare le nomine, perchè la procedura della riconferma è identica a quella della nomina. Capisco che questa norma potrebbe essere stabilita per porre il limite di due volte alle riconferme nel caso in cui queste non passassero, come le nomine, attraverso la stessa procedura, cioè attraverso le Commissioni parlamentari; allora si vorrebbe impedire la possibilità che il Governo riconfermasse dei presidenti e dei vice presidenti all'infinito utilizzando il fatto che il Parlamento aveva espresso il suo benestare all'inizio e poi tenendo in carica le stesse persone magari per venti anni.

Ma ogni riconferma passa nuovamente all'esame delle Commissioni, con la stessa identica procedura della nomina. E allora perchè il Parlamento si autovincola, tutto sommato, e vincola il Governo dicendo non più di due volte e sappiamo con situazioni poi completamente diverse? Ci sono istituti ed enti che hanno durate le più diverse per le cariche di presidente e di vicepresidente; in alcuni casi sono cinque anni, in altri quattro, in altri tre anni. Qui forse potrebbe venire pure un incentivo (e poi dirò sull'articolo aggiuntivo se lo mantengo o meno), un incentivo alla modifica degli statuti dei singoli enti che possono poi finire per aggirare di fatto la norma. Perchè queste situazioni così diverse per esempio per quanto riguarda alcune banche che sono sottoposte

a questa legislazione, come il Banco di Napoli, la Banca del lavoro, e tutta una serie di altre banche che hanno una rilevanza identica ma che non si configurano come ente pubblico e istituto? Cito la Banca commerciale, ma potrei citarne molte altre che non rientrano sotto questa normativa. Ma creiamo oltre tutto una disparità e quello che soprattutto mi preoccupa come argomento è il fatto che il Parlamento non si lasci quanto meno una possibilità di valutare, proprio perchè qui entriamo nel caso concreto di valutare il *curriculum*, la persona dal punto di vista morale; cioè il Parlamento può fare tutto però si preclude la possibilità di dire: ma questa persona va bene in questa particolare situazione; ci possono essere delle situazioni veramente gravi per la vita dello stesso istituto; scade in quel momento, vorremmo riconfermarlo, ma abbiamo fatto la norma che non si può. E perchè il Parlamento che è sovrano si autolimita in questa maniera? Non riesco veramente a capire la logica di questa norma rispetto al fatto che sono le Commissioni che dovranno esprimere il proprio parere e quindi potranno dire: no, per questo Presidente che abbiamo riconfermato due volte, oppure riteniamo che a questo punto sia più utile, necessaria, opportuna, una riconferma. Di fronte a questo parere delle due Commissioni, voglio vedere, ripeto, qual è quel Ministro che insisterà nella nomina in netto contrasto con il Parlamento.

Quindi, signor Presidente, io ritiro l'emendamento 6.2, che tendeva a chiarire, a mio giudizio, l'incongruità di una norma che stabilisse senza un criterio obiettivo le volte della riconferma.

Ritiro anche l'emendamento 6.3. Non avrei insistito neanche per il 6.4 se solo per questa norma l'avremmo dovuto rinviare all'altro ramo del Parlamento. Ma a questo punto poichè all'altro ramo del Parlamento deve tornare, perchè non perfezionare questa norma? Insisto quindi per la votazione dell'emendamento 6.4 tendente ad aggiungere le parole: « salvo eventuale motivata eccezione », ripeto lasciando al Parlamento la

possibilità, poichè la riconferma passa attraverso le Commissioni come la nomina, di poter esprimere parere negativo e quindi influire notevolmente sulla decisione del Governo.

Per questo inviterei i colleghi ad approvare questo emendamento: ripeto, oltre tutto non creando problemi di ritardi per la legge che a questo punto deve tornare all'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti 6.1 e 6.4.

M A N C I N O , relatore. Sull'emendamento 6.1 del senatore Nencioni sono favorevole, anche perchè una opportuna ripulitura lessicale giova al testo della legge. In effetti riconferma vuol dire doppia conferma; la parola conferma riconduce a giustizia la volontà del legislatore.

L'emendamento del senatore Venanzetti propone di aggiungere infine le parole: « salvo eventuale motivata eccezione ». La norma dell'articolo 6 parla di nomina, di conferma e di ulteriore conferma: grosso modo, l'arco temporale entro il quale si esercita la funzione presidenziale o vice presidenziale è normalmente di 12 anni. È un tempo ritenuto congruo rispetto ad una valutazione politica complessiva. Ma l'argomento addotto dal senatore Venanzetti non mi trova indifferente, come non mi trovò indifferente in sede di Commissioni riunite. Discuto, però, prima delle due e delle tre volte: se l'Assemblea, a fronte del mancato ritiro dell'emendamento 6.2 da parte del senatore Venanzetti, avesse accettato l'ipotesi delle tre volte, dovrebbero valere le stesse considerazioni che il senatore Venanzetti ha svolto nei confronti del testo del disegno di legge. Si ritiene di porre un limite temporale, per evitare dei canonicati: quando il Parlamento pone un limite alle conferme, lo fa proprio per evitare di cedere a determinate tentazioni. Ci può essere un'eccezione, e l'eccezione deve confermare la regola del limite temporale, entro il quale normalmente deve esse-

re svolta l'attività di presidente o di vice presidente. Confermo, perciò, l'atteggiamento, che ho avuto nelle Commissioni riunite, favorevole all'introduzione dell'emendamento 6.4 proposto dal senatore Venanzetti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono favorevole all'emendamento 6.1, cioè ad introdurre questo chiarimento di natura lessicale. Per quanto riguarda l'emendamento 6.4 mi rimetto al Senato.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M A F F I O L E T T I .** Signor Presidente, desidero dire che siamo favorevoli all'emendamento 6.1 per il perfezionamento formale che esso comporta. Siamo invece contrari all'emendamento 6.4. Siamo favorevoli al mantenimento del testo così com'è in quanto riteniamo che esso abbia una logica, cioè la logica della temporaneità delle cariche pubbliche, così importanti e così delicate in enti non certo secondari per la vita economica del paese. Del resto quello che avviene ed è avvenuto non va certo nel senso della temporaneità: vi sono casi clamorosi, che del resto sono stati citati nel dibattito. Quindi c'è bisogno di un criterio che tenga conto della funzionalità degli enti (infatti si può giungere a 12-15 anni di permanenza in un ente), ma non so quale logica vi sia nell'introdurre la norma proposta. Veramente il Parlamento, se l'accettasse, lo farebbe senza crederci, perchè dire che c'è una regola e c'è subito l'eccezione, anche se motivata, significa non credere nella norma che si statuisce. Per queste considerazioni voteremo per il testo così com'è.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 6.1, presentato dai senatori Nencioni e Basadonna. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.2 e 6.3, presentati dai senatori Cifarelli, Pinto e Venanzetti, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dai senatori Cifarelli, Pinto e Venanzetti, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Cifarelli e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , segretario:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

« La durata dell'incarico di Presidente e di Vice Presidente è fissata per tutti gli istituti ed enti pubblici, anche economici in quattro anni ».

6.0.1 CIFARELLI, PINTO, VENANZETTI

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, ritiro questo emendamento per il seguente motivo. La logica vorrebbe che lo mantenessi proprio nel momento in cui non è

stata accolta la proposta di stabilire delle eccezioni. La norma la si è vista da un punto di vista morale. Credo — come dirò poi in sede di dichiarazione di voto finale — che le norme morali si applichino in un'altra maniera. Qui non c'è un fatto morale; lo dico al senatore Modica per la sua interruzione. Ma se fosse un fatto morale non si capisce perchè alcuni restano in carica 18 anni e altri solo 6 anni. Se il motivo è questo allora bisognerebbe per tutti gli enti prevedere la stessa durata e non durate diverse.

A parte il fatto che questo emendamento non passerebbe come ho visto dall'atteggiamento che è emerso, devo dire che mi è dispiaciuta molto l'argomentazione. Voi sapete che se presentiamo qualche cosa non lo facciamo mai strumentalmente. Confesso che mi ha fatto molto dispiacere l'argomentazione. I richiami di carattere morale mi dispiacciono quando vengono fatti rispetto a norme che presentiamo. Era veramente un fatto di funzionalità e non di morale.

Ma la preoccupazione che ci è venuta successivamente debbo dichiararla. In questa maniera la cosa riguarderebbe anche il Governatore della Banca d'Italia. Se stabilissimo un periodo fissato per legge in quattro anni, oltre ai problemi che si porrebbero per le modifiche degli statuti, se ne porrebbero anche per il Governatore della Banca d'Italia. E poichè l'autonomia assoluta del Governatore della Banca d'Italia deve essere salvaguardata e non possiamo sottoporlo ogni quattro anni al Governo — non tanto al Parlamento al quale evidentemente pure deve rispondere in qualche modo —, per garantire questa autonomia evidentemente non possiamo stabilire una norma che vincoli anche il Governatore della Banca di Italia ad una durata così breve. Dovremmo stabilire una durata molto più ampia, delle norme differenziate. E a questo punto non mi pare che ne esistano le condizioni. Per questi motivi ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 7.

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'Amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei Consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

(È approvato).

Art. 8.

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina, a dichiarare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga dichiarazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali dichiarazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati

ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , segretario:

Al primo comma, sostituire il n. 3) con il seguente:

« 3) l'ultima dichiarazione annuale dei redditi; ».

8.1 NENCIONI, BASADONNA

Sopprimere il secondo comma.

8.2 NENCIONI, BASADONNA

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 8.1 si tratta di una semplice correzione formale. Si dice: « la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi ». Mi sembra più corretto, più semplice, più comprensivo dire: « l'ultima dichiarazione annuale dei redditi ».

Per quanto concerne invece l'emendamento 8.2, con esso si chiede di sopprimere il secondo comma dell'articolo perchè è prescritto che: « Analoga dichiarazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato ». Cioè un presidente, un vice presidente, a mandato scaduto, entro un termine devono presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 3). Ma non vi è nessuna sanzione e non essendoci nessuna sanzione né amministrativa né di comportamento né di altro genere nei confronti della pubblica amministrazione verso il suo funzionario, non vedo che cosa significhi che deve presentare la dichiarazione dei redditi entro il

trentesimo giorno successivo alla scadenza del mandato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MANCINO, relatore. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 8.1 perchè mi pare che precisi meglio a quale epoca deve riferirsi la dichiarazione dei redditi.

Sono contrario all'emendamento 8.2 perchè, pur considerando attentamente le osservazioni testè fatte dal senatore Nencioni, tuttavia, questo comma ha un valore simbolico, cioè vuole porre in evidenza la corretta gestione da parte del presidente e del vice presidente con riferimento alla dichiarazione resa all'atto della nomina e alla dichiarazione resa alla scadenza del mandato. Si tratta di un fatto di carattere morale più che di un fatto a rilievo sanzionatorio, ragione, questa, che mi determina a favore della conservazione di questo comma.

NENCIONI. Ritiro l'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sarei per il mantenimento del testo del disegno di legge dove si legge: « Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vice presidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a dichiarare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione: 1) l'inesistenza o l'accettazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7; 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; 3) l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi ». La

modifica che si vuole apportare, a parte una difficoltà di ordine lessicale, tende a sostituire una dichiarazione sulla intervenuta presentazione della denuncia dei redditi con una dichiarazione sui propri redditi. Mi pare che il testo del disegno di legge sia più chiaro.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, poichè lei ha dichiarato di essere favorevole all'emendamento 8.1 del senatore Nencioni, vorrei farle osservare che al primo comma dell'articolo 8 è detto: « ...sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a dichiarare all'organo di Governo competente ». Non possiamo usare il termine « dichiarare », ma occorre usare il termine « comunicare ». Lei è d'accordo?

MANCINO, relatore. Il termine « comunicare » mi soddisfa, signor Presidente, e in tal senso presento formale proposta di modifica.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, è d'accordo?

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è favorevole a questa modifica lessicale e, di conseguenza, si dichiara favorevole anche all'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica, al primo comma dell'articolo 8, della parola: « dichiarare » con la parola: « comunicare ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Conseguentemente, nel secondo e nel terzo comma, dove ricorre il termine « dichiarazione », s'intende che esso sia sostituito dall'altro « comunicazione ».

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Nencioni e Basadonna, accettato dalla Commissione e, in seconda istanza, anche dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Art. 9.

Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro 15 giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

(E approvato).

Art. 10.

Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del Presidente della Regione, della Giunta regionale o dei singoli assessori, le Regioni provvedono ad emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla presente legge, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le Regioni sono tenute ad assicurare forme di intervento dei Consigli regionali nei procedimenti di nomina, proposta o designazione di cui al precedente comma, a stabilire incompatibilità analoghe a quelle previste dalla presente legge e ad indicare i criteri di scelta e i requisiti dei candidati.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Sopprimere il secondo comma.

10.1 NENCIONI, BASADONNA

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Onorevole Presidente, proponiamo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 8 poichè dire che con legge le regioni sono tenute ad assicurare forme di intervento dei consigli regionali nei procedimenti di nomina, entrando proprio nel meccanismo, riteniamo significhi la violazione di un principio, quello dell'autonomia. Si potrebbe anche correggere questo comma, ma riteniamo più opportuno sopprimerlo proprio sotto un profilo di rispetto della autonomia regionale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MANCINO, relatore. Signor Presidente, anche nella relazione scritta ho espresso delle perplessità in ordine alla formulazione del secondo comma dell'articolo 10. Le valutazioni che erano alla base delle mie perplessità nascevano dalla considerazione di un corretto rapporto tra il Parlamento e le regioni, ma prevalentemente erano presenti in me considerazioni sulle regioni a statuto ordinario.

Infatti, nel dibattito che c'è stato nelle Commissioni, avevo osservato che questa è una norma influente dal punto di vista pratico, perchè tutti gli statuti delle regioni di diritto comune contengono norme di attribuzione della competenza di consigli regionali in materia di nomine. Non avevo valutato la situazione con riferimento alle regioni a statuto speciale, dove norme particolari attribuiscono competenze addirittura ai presidenti delle giunte e alle giunte stesse. Essendo questa una legge di principi, come si desume anche dalla formulazione del primo comma dell'articolo 10 e tenendo conto che in

effetti le regioni a statuto ordinario hanno già questa ripartizione di competenze, il riferimento alle regioni a statuto speciale sarebbe illegittimo, le norme degli statuti di quelle regioni essendo di natura costituzionale: una legge di principi non potrebbe avere riflessi sugli statuti di quelle regioni.

Resto perciò perplesso sulla formulazione del secondo comma dell'articolo 10: se nel dibattito o nelle dichiarazioni di voto dovesse emergere altrettanta preoccupazione da parte degli altri Gruppi politici, sarei per la soppressione, in quanto il secondo comma, così come formulato, costituisce palese invadenza del legislatore nazionale rispetto alle attribuzioni proprie delle regioni; sono i consigli regionali, le assemblee regionali che devono stabilire le competenze degli organi regionali. Se la norma viene interpretata come norma di principio nei confronti di quelle regioni che nel proprio statuto contenessero norme di attribuzione di competenza in materia di nomine ad organi monocratici, quale è il presidente, o ad organi collegiali esecutivi, quale è la giunta regionale, si potrebbe anche riconsiderare meglio il problema ed essere favorevoli all'emendamento 10.1 del senatore Nencioni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B R E S S A N I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo è favorevole al mantenimento del testo, purchè esso si intenda nel senso ora indicato dal relatore, cioè come norma di principio che vincola quelle regioni nei confronti delle quali le norme di principio ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sono operanti.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento.

M O D I C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Signor Presidente, mi pare chiaro, dall'insieme delle disposizioni di questo articolo, che si è tenuto conto esclusivamente delle regioni a statuto ordinario. È infatti evidente che il limite dei « principi fondamentali » non può che riferirsi a queste regioni, poichè nei confronti delle regioni a statuto speciale i « principi fondamentali » della legislazione statale limitano soltanto in parte i poteri legislativi regionali.

D'altra parte questo è confermato anche da quanto ha detto un attimo fa il rappresentante del Governo, che ha fatto riferimento all'articolo 117 della Costituzione, che riguarda appunto le regioni a statuto ordinario e non quelle a statuto speciale, e dal riferimento alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, che riguarda anch'essa solo le regioni a statuto ordinario. L'aspetto veramente vincolante di questa norma non è tanto il richiamo ai principi fondamentali, perchè questi vigono comunque nei confronti delle regioni a statuto ordinario, ma è il fatto di avere invocato questo articolo 10 della legge del 1962, il quale prevede che quando la Repubblica con propria legge modifica i principi fondamentali in un determinato campo o materia, le regioni siano tenute ad uniformare la propria legislazione a questi nuovi principi fondamentali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge della Repubblica. Questo è un comando importante che viene dato, ma solo alle regioni a statuto ordinario; per quelle a statuto speciale vigono norme che hanno rilevanza costituzionale, sulle quali quindi non si può incidere con questa legge; se si vuole incidere sulle regioni a statuto speciale bisogna trovare altre forme, altri mezzi, o comunque affidarsi all'autonoma responsabilità, sensibilità e orientamento politico delle assemblee rappresentative di queste regioni.

Il secondo comma che si propone di sopprimere sarebbe denso di contenuti penetranti se si riferisse alle regioni a statuto speciale le quali hanno un ordinamento che non prevede determinate competenze del consiglio. Se, invece, si riferisce alle regioni a statuto ordinario, è superfluo, perchè già

negli statuti delle regioni a statuto ordinario è di norma previsto che l'organo della regione competente per le nomine è sempre e comunque il consiglio regionale; richiamare poi le altre norme, come stabilire incompatibilità analoghe, indicare i criteri di scelta, eccetera, rientra sempre nel rispetto dei principi fondamentali sopra proclamati, per cui è un'inutile ripetizione.

Per queste ragioni riteniamo di poter accettare l'emendamento soppressivo del secondo comma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dai senatori Nencioni e Basadonna, per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea e sul quale il Governo ha espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , segretario:

Art. 11.

Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(E approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B R A N C A . Domando di parlare per annuncio di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Poichè il nostro voto è difforme da quello della maggioranza dei Gruppi non posso, anche se brevemente, non motivare la nostra astensione sul disegno di legge. In parte le motivazioni sono state già espresse dal collega Cifarelli in discussione generale; pertanto non starò a ripeterle. Dirò solamente che, d'accordo sul principio di questa legge, come lo siamo stati dall'inizio, riteniamo tuttavia che la strada scelta non sia quella migliore per raggiungere l'obiettivo che tutti insieme ci eravamo prefissi.

I colleghi forse ricorderanno che nell'altro ramo del Parlamento relatore di questo disegno di legge era un deputato del nostro Gruppo, l'onorevole Battaglia, il quale, non vedendo accolte molte delle sue osservazioni al disegno di legge originario del Governo, si dimise dall'incarico di relatore sul disegno di legge stesso.

Nel momento in cui confermiamo la nostra adesione sul disegno di legge al nostro esame, ci tengo a dissipare qualsiasi equivoco sul nostro voto. Siamo generalmente abituati a non utilizzare e a non strumentalizzare i disegni di legge, cioè a dire che vogliamo una norma, che vogliamo che sia affermato un principio per poi cercare di svuotarlo dall'interno per il fatto di non volere che quella norma e quel principio si affermino.

Quando siamo contrari ad una impostazione, lo diciamo con chiarezza e non usiamo mai mezzi di insabbiamento.

Diciamo e riconfermiamo che siamo stati e siamo favorevoli ai principi che sono alla base di questa legge; ma siamo convinti, ripeto, che potevamo far meglio.

Non ci sono in questo caso giustificazioni per dire che la fretta, l'urgenza, la necessità di arrivare rapidamente ad una ap-

provazione non consentivano di fare una legge migliore.

Qui dobbiamo stare molto attenti, onorevoli colleghi, anche per quanto riguarda il futuro. Quando siamo tutti d'accordo su un principio, non dobbiamo poi dargli dei contenuti tali che rendano di fatto non accettabile sul piano pratico la norma stessa. Possiamo lavorare, specialmente quando siamo d'accordo sui principi, con più attenzione sulle norme stesse. Non abbiamo dubbi sul fatto che per alcuni articoli la legge non sia molto ben fatta.

In conclusione noi diciamo che, convinti della necessità di questa normativa, siamo anche consapevoli che una legge non modifica di per se stessa un costume: la legge può dare un grande contributo a risolvere un problema, ma la modifica di un costume evidentemente è qualche cosa di diverso che è anche al di fuori della legge. Ha ragione l'onorevole Amendola, il quale l'altro giorno, al convegno sul problema delle nomine degli enti pubblici, diceva che la classe dirigente nata insieme alla Repubblica non regge se non osserva alcune regole di comportamento che non stanno scritte da nessuna parte.

Direi che forse occorre osservare quelle regole che sono dentro di noi più ancora — mi sia passata l'espressione — di quelle che andiamo scrivendo, che qualche volta, come nel caso di questa legge, saranno di difficile applicazione e quindi di difficile osservanza. Occorre cioè una forte coscienza pubblica che condanni fatti e persone che magari dal punto di vista giuridico hanno agito in perfetta regola. Altrettanto non si può dire sempre sotto l'aspetto economico e soprattutto sotto l'aspetto morale.

Quindi possiamo salutare, da un lato, con favore l'approvazione di questo disegno di legge perchè favorisce appunto la modifica di una certa situazione. Avremmo preferito una formulazione diversa, capace di incidere anche sui comportamenti, perchè, essendo più rigida, più chiara, più precisa, avrebbe consentito una migliore osservanza da parte di tutti, del Governo e dello stesso Parlamento che si troverà poi chiamato ad applicare questa legge, perchè molte di queste

norme sono demanadate direttamente alla responsabilità del Parlamento.

Ci dispiace che questa sia stata un'occasione non del tutto ma in parte mancata e ci dispiace di non poterci associare al voto favorevole che danno gli altri Gruppi.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole al disegno di legge. Noi abbiamo mantenuto le riserve di fondo che abbiamo espresso nella discussione dei vari emendamenti e nella discussione generale; però volevamo ottenere perfezionamenti a questo strumento legislativo che in parte l'Assemblea ha avuto l'amabilità di accogliere.

Pertanto daremo voto favorevole, nella speranza che effettivamente lo strumento raggiunga lo scopo che si è prefisso.

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signori del Governo, noi siamo favorevoli ai principi affermati da questa legge, però eravamo orientati verso l'astensione proprio per alcuni articoli che non rappresentavano chiaramente il nostro pensiero. Ora, dopo la discussione avvenuta in Aula e dopo gli emendamenti che sono stati apportati, noi riveliamo la nostra posizione e voteremo in favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 385.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P A Z I E N Z A , segretario:

BERNARDINI, CONTERNO DEGLI AB-
BATI Anna Maria, GUTTUSO, MASCAGNI,
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SALVUC-
CI, URBANI, VILLI, BREZZI. — *Al Ministro
della pubblica istruzione.* — Per sapere co-
me sia possibile conciliare quanto previsto,
in tema di procedure per il finanziamento
della ricerca scientifica, nella circolare in-
viata ai rettori ed ai direttori degli Istituti
di istruzione superiore in data 2 dicembre
1977 (Ufficio speciale, protocollo n. 150), con
quanto ripetutamente affermato dal Mini-
stro circa la necessità di rigorose forme
di programmazione che eliminino, nelle ri-
chieste individuali, la polverizzazione e gli
sprechi.

È inoltre opinione degli interpellanti che
il testo della circolare, nel suo complesso,
rifletta la perdurante assenza di una conce-
zione adatta a far fronte ai problemi di so-
stanza — nonostante quanto premesso nel
documento stesso — in favore di una im-
postazione burocratico-amministrativa che con-
fonde la regolamentazione con l'azione pro-
mozionale.

(2 - 00166)

VILLI, BERNARDINI, MAFFIOLETTI,
MODICA. — *Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri della pubblica istru-
zione e dei beni culturali e ambientali.* —
Premesso:

a) che non tutti gli enti pubblici, sog-
getti alle disposizioni della legge n. 70 del
20 marzo 1975, sono omogenei fra loro per
quanto riguarda le strutture e le finalità e
che, in particolare, gli enti scientifici di ri-
cerca e di sperimentazione, indicati nella
categoria VI, presentano caratteristiche di
notevole peculiarità connesse con la pro-
mozione di nuovi programmi scientifici, con

la cessazione di particolari settori di atti-
vità, con il rinnovamento e la mobilità del
personale e con il suo perfezionamento pro-
fessionale, e che tali peculiarità si rifletto-
no sul piano delle strutture amministrative
e su quello dei rapporti interpersonali;

b) che l'importanza degli enti di ricer-
ca non può essere desunta in base all'appli-
cazione meccanicistica dei parametri quan-
titativi indicati all'articolo 20 della predetta
legge (dimensione dell'organizzazione terri-
toriale, numero dei dipendenti, volume del-
le entrate e delle uscite finanziarie), ma
esclusivamente in base all'unico parametro
non quantitativo costituito dalla natura dei
compiti istituzionali degli enti di ricerca;

c) che la classificazione differenziata in
tre livelli degli enti di ricerca, con i con-
seguenti riflessi sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale, oltre
a dequalificare alcuni enti rispetto ad altri,
rende di difficile attuazione la mobilità del
personale, che ha una importanza fonda-
mentale al fine di promuovere lo sviluppo
di quei processi di osmosi culturale e pro-
fessionale su cui l'attività di ricerca dovreb-
be istituzionalmente basarsi;

d) che gli organi direttivi degli enti di
ricerca hanno reiteratamente richiamato la
attenzione delle forze politiche e sindacali
e del Governo sul fatto che l'attuazione
della legge n. 70 del 20 marzo 1975, nonchè
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 411 del 26 maggio 1976, relativo alla
disciplina del rapporto di lavoro, è desti-
nata a pregiudicare i rapporti tra gli enti
di ricerca e l'Università e ad ostacolare la
programmazione della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale (la predetta legge, per
esempio, ha già subito un ritocco limitata-
mente all'Istituto nazionale di geofisica nel
quadro dei provvedimenti urgenti per il
Friuli);

e) che i Ministri interrogati hanno più
volte pubblicamente riconosciuto che la col-
locazione degli enti di ricerca nell'ambito
dei cosiddetti enti parastatali, cui si applli-
cano le disposizioni della legge n. 70 del 20
marzo 1975, ostacola la loro piena utilizza-
zione per lo sviluppo culturale, economico
e sociale del Paese,

gli interpellanti chiedono di conoscere le azioni che il Governo intende intraprendere per impedire che la concezione distorta secondo cui la ricerca è considerata sostanzialmente come un'attività terziaria e, conseguentemente, gli enti che la svolgono sono considerati come enti di servizio, porti alla dissoluzione del tessuto della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, proprio in un momento in cui si rendono indispensabili e urgenti la ristrutturazione e la programmazione della ricerca, assegnando agli enti che la svolgono un ruolo specifico, in stretto rapporto con l'Università e con le altre sedi di applicazione dei risultati acquisiti dalla ricerca stessa.

(2 - 00167)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A Z I E N Z A , segretario:

MIRAGLIA, ROMEO, CAZZATO, GADALETA, DE SIMONE, VANIA, PISTILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento alla grave e tragica esplosione avvenuta la notte dell'8 dicembre 1977 nello stabilimento Montedison di Brindisi, la quale ha provocato il ferimento di circa 50 operai e la morte di 3 lavoratori, sacrificatisi per evitare che il disastro, dell'entità di centinaia di miliardi, assumesse più vaste e catastrofiche proporzioni, gli interroganti chiedono di sapere:

1) la precisa ricostruzione della dinamica dell'incidente, quali le cause che lo hanno determinato e le responsabilità emerse dalle indagini;

2) quali misure di sicurezza sono state poste in atto e preventivate per assicurare l'incolumità delle popolazioni e la protezione degli impianti;

3) quali iniziative sta svolgendo e quali impegni intende confermare ed assumere il Governo per garantire la ripresa produttiva,

su basi efficienti e competitive, dello stabilimento Montedison di Brindisi, atteso il ruolo fondamentale svolto dal polo chimico di Brindisi sul sistema economico della provincia e dell'intera regione pugliese.

(3 - 00841)

PIERALLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere la posizione del Governo italiano a proposito della campagna intimidatoria, promossa da ambienti reazionari e da agenzie di stampa, contro le emissioni in lingua italiana di Radio Colonia nella Repubblica federale di Germania.

(3 - 00842)

PINTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene di dover intervenire con disposizioni di carattere amministrativo, od anche legislativo, per regolamentare il problema dell'abusivismo edilizio.

È noto che, per le costruzioni realizzate prima della legge Bucalossi, sono previste sanzioni complesse ed onerose, che prevedono la demolizione dei fabbricati od il pagamento di grosse penalità.

Il provvedimento è certamente giusto nei casi per i quali l'abusivismo è stato sostenuto da fini speculativi, e per tali casi queste sanzioni debbono essere mantenute ed applicate.

Ma vi sono tanti altri casi per i quali l'abusivismo è solamente in rapporto con la necessità di farsi una casa capace di rispondere alle esigenze primarie della vita.

L'abusivismo speculativo si è avuto essenzialmente nei grossi centri e nelle zone turistiche.

Tante piccole case sono state invece costruite in piccoli centri, e molte, specie nel Mezzogiorno, con i risparmi degli emigranti, che hanno perseguito per tutto il periodo di permanenza all'estero, spesso in condizioni di emarginazione, il sogno di tornare al paese e trovare una casa con bagno.

L'interrogante ritiene pertanto che sarebbe opportuna una disposizione che preveda una sanatoria per tutte le abitazioni costruite abusivamente nei piccoli paesi, magari al

disotto dei 5.000 abitanti, purchè non si tratti di zone turistiche.

E, per evitare che il fenomeno possa ripetersi, l'interrogante ritiene che sia necessario ed urgente un provvedimento che preveda un intervento di surroga nei confronti dei comuni che non provvedono alla promulgazione del piano di fabbricazione.

(3 - 00843)

TODINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se siano al corrente che oltre sessanta lavoratori di diverse nazionalità, tra cui numerosi appartenenti a Paesi della Comunità economica europea, prestano da anni la loro opera come traduttori e annunciatori della Direzione servizi giornalistici e programmi per l'estero della RAI, senza regolare contratto di lavoro ed in condizioni di discriminazione, sia per le mansioni svolte che per gli orari di lavoro, nei confronti dei colleghi italiani.

Risulta che i lavoratori interessati si sono rivolti ai rappresentanti sindacali della RAI per ottenere una prima normalizzazione del rapporto di lavoro in attesa della regolarizzazione secondo le norme vigenti in materia.

In particolare, nell'aprile di quest'anno, era stato raggiunto un accordo di massima sulla normalizzazione del rapporto di lavoro, ma la Direzione del personale della RAI non ha ritenuto di darvi applicazione.

L'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali la RAI ha ignorato e continua ad ignorare un settore così importante e delicato, rifiutandosi di assolvere ai suoi più elementari doveri di datore di lavoro, nonostante che il servizio di cui trattasi sia convenzionato con la Presidenza del Consiglio che ne sostiene le spese.

(3 - 00844)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PINNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che la condizione eco-

nomica e sociale della Sardegna presenta aspetti estremamente gravi, sia per il mancato raggiungimento dei traguardi di sviluppo ipotizzati, sia per il disimpegno da parte dei diversi Ministeri e per il mancato coordinamento degli interventi stessi, si chiede di sapere:

1) quali siano gli investimenti del Ministero nel decennio 1961-70 per il comparto industriale della Sardegna;

2) quali siano stati i riflessi di tale intervento nell'arco di tempo citato, per quanto attiene all'occupazione;

3) quale incidenza abbia avuto tale intervento nella formazione del reddito nel settore industriale e quale in rapporto al reddito regionale;

4) quali siano le iniziative d'intervento del Ministero in correlazione alle conclusioni cui è pervenuta la Commissione parlamentare incaricata di svolgere un'indagine nelle zone interne dell'Isola a prevalente economia agro-pastorale;

5) quale sia la strategia di sviluppo che il Ministero ha predisposto per l'Isola, in ottemperanza agli obblighi che gli derivano dalla legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna).

(4 - 01578)

PINNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli risulti:

lo stato di depauperamento dei vegetali fossili presenti nella frazione di Soddi (Ghilarza);

che gli importanti reperti pietrificati sono oggetto, da qualche tempo a questa parte, di una vera e propria razzia da parte di persone sconosciute;

che elicotteri in dotazione alle Forze di polizia sono stati adoperati per il trasporto dei predetti vegetali fossili.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga urgente un suo intervento per impedire:

1) che, a somiglianza di quanto denunciato in precedenti interrogazioni, si verifichi la completa distruzione del patrimonio archeologico presente in Sardegna e che,

tanto meno, sia consentito il depauperamento dell'importante complesso fossile;

2) che, in relazione a quanto sopra denunciato, venga aperta un'inchiesta onde appurare eventuali responsabilità e disporre, in pari tempo, per una adeguata tutela del patrimonio archeologico in Sardegna.

(4-01579)

PINNA. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni per le quali la laguna di Mistras (Cabras) non sia ancora considerata appartenente al demanio marittimo e se non ritengano opportuno, dopo il riconoscimento, disporre perchè l'esercizio della pesca in quella località sia affidato a cooperative di pescatori presenti nella zona e legalmente riconosciute.

(4-01580)

PINNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che le entrate per le presenze turistiche in Sardegna rappresentano una voce ragguardevole nella formazione del reddito regionale e che tale voce potrebbe notevolmente essere incrementata ove da parte del Ministero vi fosse un impegno organico nei confronti dell'Isola, anche in connessione con gli indirizzi emergenti dalle conclusioni a cui è recentemente pervenuta la Commissione parlamentare d'inchiesta incaricata di svolgere un'indagine nell'Isola sulle zone a prevalente economia agro-silvo-pastorale e sui fenomeni di criminalità in qualche modo ad essa connessi, che sollecitano una maggiore presenza del Ministero stesso, specie per lo sviluppo del turismo medio-popolare;

2) se non ritenga insufficiente la sua partecipazione al processo di sviluppo dell'Isola, anche per quanto attiene al comparto turistico, in considerazione del fatto che risultano presenti, nell'Isola, solo due aziende a partecipazione statale ubicate in Alghero ed aventi carattere di lusso;

3) se non consideri urgente ed opportuno un suo intervento, anche a seguito dell'ulteriore spappolamento del tessuto sociale dell'Isola, dovuto all'assenza di lavoro sta-

bile e ben remunerato ed alla mancanza di prospettive di sviluppo legate alla programmazione.

In caso affermativo, si chiede di conoscere quale azione il Ministro intenda intraprendere per il 1978, in correlazione con le categorie e gli organi preposti allo sviluppo turistico.

(4-01581)

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se gli risulti:

il conflitto di competenze tra il comune di Cagliari e il demanio marittimo di Cagliari circa il possesso o la proprietà del canale di scolo delle acque nere della frazione di Monserrato (Cagliari);

che da tali contrasti, peraltro non ancora appianati, lungo un'incredibile *via crucis* burocratica, possono scaturire obiettivamente dei seri pericoli per quella popolazione per il possibile propagarsi di malattie infettive, come d'altronde denunciato dall'interrogante al competente Ministero della sanità;

che il demanio marittimo di Cagliari considera il predetto canale « braccio di mare » e, come tale, di sua pertinenza, con il risultato negativo che nè il demanio marittimo, nè il comune di Cagliari provvedono alla ripulitura ed alla bonifica del canale per consentire il deflusso delle acque e prevenire, quindi, il possibile propagarsi di malattie.

In caso affermativo, anche in considerazione del fatto che vanno sviluppandosi numerosi casi di epatite virale, si chiede se il Ministro non ritenga necessario, urgente, utile ed opportuno:

a) accertare quanto sopra segnalato;

b) addivenire ad un'intesa con il comune di Cagliari per l'immediata bonifica e per la disinfezione, interessando l'autorità sanitaria.

(4-01582)

PINNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della scoperta di due basiliche ageminate venute alla luce me-

dianche gli scavi nella zona archeologica della città di Cornus (Cuglieri in provincia di Oristano) e che tale scoperta, accompagnata dal rinvenimento di un'epigrafe di Teodosio, ha risolto un grosso problema di archeologia cristiana;

se gli risulti che, a seguito della predetta scoperta, si afferma, da più parti, che l'esempio classico di archeologia cristiana si può spostare dalla Mesopotamia in Sardegna, onde, conseguentemente, il complesso paleo-cristiano di Cornus, per la singolarità della struttura, merita di essere conservato non solo per l'interesse culturale, ma anche per quanto attiene la sfera « archeologica storica del turismo »;

se sia stato o meno informato, dall'autorità che presiede alla tutela del patrimonio archeologico, del fatto che, da parte di « ignoti », si va compiendo una vera e propria razzia, con conseguente scempio dei reperti archeologici.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga urgente, utile ed opportuno un suo intervento per impedire il protrarsi di una condizione di incuria che pregiudica seriamente la stessa esistenza del complesso ed impoverisce la Sardegna delle sue risorse storico-artistiche.

(4 - 01583)

PINNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli risulti:

il grave stato di disagio di numerosi assegnatari (oltre 200) del comune di Oristano, i quali — in forza del disposto della legge 14 febbraio 1963, n. 14, concernente « la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale per la costruzione di case per lavoratori » — hanno chiesto, da circa 9 anni, il riscatto degli appartamenti attualmente occupati;

che, nonostante i reiterati solleciti da parte degli interessati, nulla è intervenuto a modificare l'incomprensibile situazione, talchè, in assenza di una concreta risposta, molti stabili stanno andando in rovina, mentre potevano essere meglio curati dai locatari se questi avessero ottenuto l'autorizzazione al riscatto.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga urgente un suo intervento, sia per chiarire le ragioni dell'eventuale diniego, sia per appurare eventuali responsabilità, ma, più particolarmente, per esaudire il desiderio dei richiedenti.

(4 - 01584)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che da qualche tempo a questa parte il personale dipendente dall'Ente autonomo del Flumendosa appalesa la sua insoddisfazione per il mancato accoglimento delle proprie rivendicazioni dirette ad adeguare salari e stipendi al reale costo della vita;

che i contadini della zona irrigua lamentano discriminazioni di diversa natura da parte dell'Ente, culminate nell'aumento del prezzo dell'acqua;

che non si conosce la vera causa della mancata attuazione del programma generale dell'Ente autonomo del Flumendosa per la razionale utilizzazione delle acque;

che tale fatto, peraltro assai grave, ostacola in misura assai ragguardevole il processo di riconversione culturale e di sviluppo nelle campagne;

che, infine, si appalesa urgente, utile ed opportuno, anche ai fini della programmazione regionale, un riesame dei compiti e delle funzioni dell'Ente, della sua struttura e della sua democratizzazione, in modo da assolvere, compiutamente, ai compiti istituzionali,

l'interrogante chiede:

che venga svolta una indagine onde appurare quanto forma oggetto della presente interrogazione, per le decisioni che si representeranno opportune ed utili;

che venga resa nota la ragione della mancata attuazione del programma generale per la razionale utilizzazione delle acque del Flumendosa;

che siano tutelati gli interessi dei contadini produttori e quelli del personale dipendente.

(4 - 01585)

ZAVATTINI, GRAZIOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a co-

noscenza della grave situazione in cui versa la Casa circondariale di Mantova, relativamente allo stato dei locali e dei servizi ed al sovraffollamento a cui è sottoposta la stessa, e per sollecitare un intervento urgente che valga a rendere la Casa circondariale atta a svolgere le funzioni di recupero previste dalla legge n. 354 del 26 luglio 1975.

(4-01586)

PINNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della grave condizione di disagio nella quale, ormai da troppi anni, è costretta la popolazione di Mogoro, sia per i numerosi casi di gastroenterite dovuti alla vetustà dell'acquedotto, sia per i numerosi casi di epatite virale e di altre malattie infettive che si propagano puntualmente;

2) se, in dipendenza di quanto segnalato, non ritengano urgente ed opportuno disporre per un sopralluogo, al fine di accertare le numerose denunce fatte da quell'Amministrazione comunale alle autorità ed ai Ministri competenti, anche in dipendenza del fatto che lo sgrondo delle acque luride ristagna nelle campagne vicine all'abitato.

(4-01587)

PINNA. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza delle iniziative, promosse da « Italia Nostra », dall'« Associazione italiana per il Fondo mondiale per la natura » (WWF) e da istituti universitari, sulla tutela ecologica degli stagni e delle lagune della Sardegna, e del fatto che, nonostante tali lodevoli sforzi, accompagnati da vibranti proteste da parte dei pescatori, di amministrazioni comunali e di rappresentanze politiche, la situazione degli stagni e delle lagune tende ulteriormente ad aggravarsi, sebbene i predetti stagni siano inclusi nel « Projet Mar » dell'« Unione internazionale per la conservazione della natura » e nella lista del Consiglio nazionale delle ricerche per i biotipi « meritevoli di speciale protezione ».

Per conoscere:

se risulti vera la documentazione prodotta da « Italia Nostra » (anno 1973), secondo la quale « l'ittiofauna, prima dell'abolizione della "Quarta Regia" e degli inquinamenti, raggiungeva, nella laguna di Santa Gilla (Cagliari), punte di produzione ottimali: infatti, si sottolinea che, nel 1957, il prodotto ittico fu di 4.835 quintali, con una occupazione per l'esercizio della pesca di 295 pescatori »;

se corrisponda al vero che la stessa avifauna degli stagni intorno a Cagliari (La Palma, Molentargius, Santa Gilla, Mara, Simbirizzi, Quartu, San Fonzorio), presente con ben 105 specie di uccelli, alcuni dei quali di rara bellezza e d'importanza ornitologica, vada estinguendosi a causa delle sostanze inquinanti presenti nei predetti specchi d'acqua;

se risulti loro, altresì, che, in dipendenza dei cennati inquinamenti, dovuti agli scarichi industriali ed ai detersivi non biodegradabili, alle fogne o agli scarichi acidi della petrolchimica, si è ridotta la produzione ittica della laguna del 79,4 per cento e la produzione dei molluschi del 70,95 per cento con gravi conseguenze, naturalmente, per la occupazione.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere quale azione i competenti Ministeri intendano perseguire per la tutela ecologica degli stagni e delle lagune sarde, avuto anche riguardo al fatto che i maggiori fra di essi, Cabras e Santa Giusta, hanno visto un pauroso calo della produzione e la scomparsa quasi totale di alcune qualità pregiate di pesce, con una riduzione, conseguentemente, del reddito e della stessa occupazione dei pescatori.

Avuto riguardo a quanto sopra segnalato, si chiede se i Ministri interrogati non ritengano urgente, utile ed opportuno, d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati, predisporre un'indagine conoscitiva da parte del Parlamento per accertare il cennato fenomeno degli inquinamenti e, in attuazione delle leggi vigenti, predisporre la tutela degli stagni e dei laghi salsi della Sardegna, i quali risultano inclusi nel programma di valorizzazione delle risorse locali di cui al

nuovo piano di rinascita, in attuazione della legge n. 268, che però rischia di essere vanificato ove non si intervenga in tempo, prima, comunque, dell'ulteriore distruzione del patrimonio ittico e dell'avifauna.

L'interrogante, infine, anche a seguito della recente segnalazione fatta dai pescatori di Cabras, chiede di conoscere la natura della coltre verde-lattiginosa presente nello stagno omonimo, l'eventuale sua pericolosità e gli strumenti che si intendono predisporre per garantire la libera tutela della pesca, fonte di guadagno e di vita per centinaia di famiglie delle popolazioni della costa centro-occidentale dell'Isola.

(4-01588)

PINNA. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione.* — Premesso che gli stagni e le lagune di Oristano e della provincia di Cagliari, nella parte centro-occidentale dell'Isola, per un totale di 4.750 ettari circa, e segnatamente gli stagni di Mistras (250 ettari), Santa Giusta (900 ettari), Corru d'Ittiri (250 ettari), S'Ena Arrubia (150 ettari), Cabras (2.000 ettari), Sale e Porcus (350 ettari) ed altri 8 stagni minori, per complessivi 850 ettari, un tempo ricchissimi, sono ora offesi nel loro assetto, depauperati, minacciati nell'integrità e nella conservazione per la rottura dell'equilibrio biologico provocata da scarichi industriali ed agricoli e dai liquami delle fogne;

constatato che ciò si verifica nonostante gli sforzi compiuti da studiosi e dagli esponenti politici più attenti alla difesa del patrimonio ittico ed al suo sviluppo e potenziamento, nel quadro della valorizzazione delle risorse locali, in attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano per la rinascita economica e sociale della Sardegna), e constatato, altresì, che nemmeno il 4° Convegno di studi marittimi sul tema « L'economia della pesca nel Mediterraneo », svolto a Cagliari il 16-17 giugno 1972, nè quello svolto a Cabras « per l'abolizione dei diritti perpetui esclusivi di pesca », nè, infine, il Convegno su « Pianificazione territoriale

e tutela del patrimonio naturalistico e storico dell'Oristanese », promosso dall'UNLA, da « Italia nostra » e dal WWF, in Oristano, il 12-13 giugno 1971, sono valsi a richiamare l'attenzione dei competenti Ministeri e del Governo più in generale;

accertata la degradazione ecologica ed il pericolo che grava indistintamente su tutti gli stagni, con gravi conseguenze sia sul piano produttivo che qualitativo, e rilevate le alte morie « per fenomeni distrofici dovuti a scarso ricambio ed alle alte temperature determinanti a loro volta sentiti deficit di ossigeno, conseguenti all'accumulo interno di sostanze organiche autoctone ed alloctone »;

rilevato che muore una fra le più importanti zone di stagni e paludi, dopo le zone dell'Alto Adriatico, e che risulta compromessa una delle poche e forse uniche zone di svernamento per fenicotteri (circa 3.500 nel 1969) e di nidificazione di specie ormai estinte in Italia (pollo sultano, gobbo rugginoso),

l'interrogante chiede quali urgenti misure si intendano assumere per salvaguardare la produzione ittica, la flora marina e la fauna dal galoppante inquinamento che, come una colata lavica, distrugge inesorabilmente le poche risorse locali che rischiano di essere sacrificate ad uno sviluppo industriale distorto e comunque contrario agli effettivi interessi generali della Sardegna.

(4-01589)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) quali sono le misure profilattiche impiegate per combattere le malattie infettive e diffuse degli animali e segnatamente per un'efficace lotta contro l'afta epizootica, la rogna delle pecore e delle capre, l'influenza del cavallo (pleuro-polmonite infettiva del cavallo), il colera dei polli e la peste aviaria, il carbonchio ematico, il barbone bufalino, il carbonchio sintomatico, la rabbia, la tubercolosi bovina, la peste bovina, la morba (moccio e farcino), il farcino criptococcico, il morbo coitale maligno, il vaiolo ovino, l'agolassia contagiosa delle pecore e delle capre;

2) quanti casi si sono verificati in Sardegna e quali misure sono state prese, avuto riguardo al disposto del regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, per l'autorizzazione a pubblicare il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto ministeriale 6 maggio 1914 (*Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1914, n. 175);

3) quali misure particolari vengono predisposte in presenza di raduni e di fiere di bestiame e quali ispezioni vengono eseguite preliminarmente dalle autorità sanitarie per prevenire ogni possibile contagio mediante l'attuazione delle norme di polizia veterinaria.

(4-01590)

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che da diverso tempo a questa parte — e senza che le autorità preposte alla disciplina della pesca intervengano — nel golfo di Oristano vengono adoperate reti a strascico ed altri apparecchi che distruggono quasi completamente la fauna e la stessa flora presente nei fondali;

se gli risulti che, in dipendenza di ciò, e nonostante il preciso divieto disposto dal regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090 (regolamento per l'esercizio della pesca, per la parte riguardante la pesca marittima), viene distrutto quasi tutto il novellame, in dispregio allo stesso disposto del titolo II (disposizioni relative alla pesca dei pesci in generale), e che la stessa pesca pregiudica seriamente il patrimonio ittico dello stagno di Cabras, la cui produzione va contraendosi in misura assai preoccupante.

In caso affermativo, si chiede se il Ministro non ritenga urgente, utile ed opportuno un intervento, da parte del suo Ministero, in attuazione della citata legge, in favore del patrimonio ittico e delle stesse categorie interessate.

(4-01591)

PINNA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere, se sia a conoscenza del fatto che tra le cause

che hanno determinato, nell'ultimo decennio, la fuga dei lavoratori dalle campagne, oltre ai persistenti rapporti arcaici, vi è la lentezza con la quale si portano avanti le opere di accumulo, di trasporto e di utilizzazione dell'acqua, e se gli risulti, per quanto attiene all'oristanese, che non si potrà estendere la superficie irrigata fino a quando non saranno completate nuove opere di accumulo, la cui realizzazione è prevedibile per il 1980, talchè appaiono chiare ed urgenti la necessità, l'utilità e la convenienza di realizzare invasi nella diga del Tirso, presso la casa cantoniera di Busachi per 740 Mmc, presso Nuraghe Pranu Antoni, con centrale di pompaggio per sollevare le acque del Flumineddu nel serbatoio della cantoniera, presso Monte Mollas per 20 Mmc, presso la diga sull'Imbessu per 180 Mmc, presso « Sa Mela » Nuraghe Forreddos per 30 Mmc, sul Rio Mogoro, con sistemazione e sovrizzo della diga esistente, per 15 Mmc,

Si fa presente che, con la realizzazione dei predetti invasi e reti di trasporto, oltre a soddisfare altre utenze quali potranno delinearsi con lo sviluppo del nucleo industriale di Oristano, si potrebbe aumentare sia la superficie dotata di impianti irrigui, la quale potrebbe aumentare dagli attuali 27.500 ettari a 62.000, sia quella irrigata annualmente, che dagli attuali 11.000 potrebbe arrivare a circa 45.000 ettari, con un fabbisogno annuo disponibile sul campo che salirebbe dagli attuali 143 Mmc a 379 Mmc, con conseguenze assai ragguardevoli sul piano produttivo, occupativo e della formazione e distribuzione del reddito, soprattutto in connessione con il sorgere delle industrie di trasformazione legate alla valorizzazione delle produzioni locali.

Si chiede, pertanto, se, in considerazione delle trasformazioni che possono essere apportate agli indirizzi colturali nella bassa valle del Tirso, nel comprensorio dell'oristanese, di Arborea, di Terralba, di Milis, nel Campidano di Cagliari, Guspini-Pabillonis, Marmilla, Villacidro e Serramanna, Trexenta, Decimoputzu, Elmas, Capoterra, Quartu, ONC Sanluri, Basso Flumendosa (Muravera), Bonifica montana del Mulargia e Flumendosa, il Ministro non ritenga urgente

assicurare la piena disponibilità dell'acqua, sia per il comprensorio di Oristano, sia per il comprensorio di Cagliari, con la piena utilizzazione di sorgenti, invasi e serbatoi, finalizzando l'intervento del suo Ministero, anche ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per accelerare i programmi, i progetti e l'esecuzione dei lavori, alla piena disponibilità delle risorse idriche ed agli stessi obiettivi della programmazione, sì da conseguire i traguardi occupativi, d'incremento produttivo e di un'equa distribuzione del reddito, nel quadro degli interessi generali dell'Isola.

(4 - 01592)

PINNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto, evidenziato nella relazione del procuratore generale della Repubblica di Cagliari, secondo il quale, dopo circa 40 anni, il Palazzo di giustizia non risulta completato;

se non ritenga doverosa una risposta in proposito per illuminare l'opinione pubblica sull'inaudito ritardo;

se non reputi opportuna un'indagine per appurare eventuali responsabilità e, nel contempo, disporre perchè il capoluogo della regione sarda possa aspirare a vedere realizzata l'importante opera.

(4 - 01593)

PINNA, GIOVANNETTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

1) se, in ottemperanza al disposto dell'articolo 98 del regolamento di cui alla legge 14 luglio 1975, n. 963, il Ministero abbia o meno in animo di istituire « zone di tutela biologica e di protezione della fauna ittica » lungo le coste della Sardegna o in zone considerate idonee alla salvaguardia, avuto anche riguardo alle importanti conclusioni cui è pervenuto il convegno su « Sea farming », svoltosi anni addietro ad Alghero;

2) se, conseguentemente, considerata la precedente denuncia degli interroganti per quanto attiene agli stagni ed ai laghi salsi della Sardegna, colpiti da pericolosi inquinamenti, non ritenga urgente ed opportuno,

d'intesa con gli organi tecnici competenti, stabilire quanto prima le misure di protezione, a somiglianza di quanto è stato fatto nel tratto di mare del comune di Portoferraio (in località Le Ghiaie), compresi la Punta Falcone e Capo Bianco, onde impedire, per il periodo prestabilito, qualsiasi attività di pesca.

(4 - 01594)

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Tenuto conto della lettera del direttore per il personale e l'organizzazione ENI del 13 maggio 1977 nella quale si invitano le società già dell'EGAM ad evitare iniziative di qualunque tipo nel settore dei rapporti di lavoro, quali: messa in cassa integrazione guadagni, sospensioni dal lavoro, passaggi di categoria, stipulazione di accordi sindacali, assunzioni, aumenti di retribuzioni, eccetera, l'interrogante chiede di sapere:

1) quali ragioni hanno giustificato una assunzione alla COMEMIN nel novembre 1977 con categoria 1ª super (funzionario) e con retribuzione annua di 18 milioni, comandato in AGIP uffici di Trento e pare già inserito nel futuro organico del settore minero-metallurgico quale responsabile degli acquisti di macchinario, parti di ricambio e bilancio di magazzino;

2) quali motivi hanno giustificato un trasferimento di un impiegato dall'ENI all'AMMI s.p.a. quale dirigente e capo degli affari generali;

3) se non considera quei provvedimenti in netta contraddizione con la lettera citata in premessa.

(4 - 01595)

LA VALLE, ANDERLINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere in base a quale motivazione sono stati licenziati sedici operai del cantiere di manutenzione autostradale della SCAI (azienda a partecipazione statale) di Magliano Sabina e se risponde a verità che si tratta di un licenziamento cautelativo in vista dell'eventuale approvazione di un disegno di legge

governativo sugli appalti e quale soluzione si intende dare al problema occupazionale così creatosi.

(4 - 01596)

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che dalla proposta di direttiva concernente la conservazione dell'avifauna era stato soppresso, dopo un esplicito consenso dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, un emendamento inteso ad includere nella lista delle specie cacciabili le allodole, i fringuelli e ogni specie migratoria, si chiede di conoscere per quale ragione in sede di Consiglio dei ministri della CEE sia stato ripresentato da parte italiana l'emendamento suddetto che, oltre ad essere in contraddizione con la posizione sempre sostenuta dallo stesso Ministro a difesa degli uccelli migratori silvani, ha suscitato un moto di sdegnata sorpresa negli altri membri della Comunità europea.

(4 - 01597)

BUSSETI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il Ministro non ritenga ormai indilazionabile l'esigenza di avviare una seria inchiesta a carico della Questura di Milano, in ordine a incresciose situazioni determinatesi nell'ambito di quella competenza territoriale in tema di rilascio di autorizzazioni e licenze a pubblici esercizi.

Sta di fatto che la Questura di Milano — come di recente ha constatato personalmente lo stesso interrogante — esorbitando dai suoi precisi doveri di istituto, ha improntato i propri comportamenti nell'espletamento delle ricordate sue funzioni amministrative a criteri non giuridici, bensì politici, al punto da denegare autorizzazioni e licenze, pur dovute, sol perchè non gradite a enti e persone di segno politico opposto a quello dei richiedenti.

Si cita, a tal proposito, il caso eclatante del provvedimento reiterato di diniego di licenza alla signora Gurrado di Brugherio, fondato sul dichiarato motivo del dissenso opposto dalla cooperativa San Damiano.

(4 - 01598)

TALAMONA, VANZAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a carico dei responsabili di una provocatoria ed assurda azione compiuta dalla forza pubblica in occasione di una pacifica manifestazione sindacale svoltasi, nella giornata di ieri, nel comune di San Donà di Piave.

Azione provocatoria poichè, senza alcun preavviso e non preoccupandosi minimamente di contattare i rappresentanti dei lavoratori e delle forze sindacali presenti alla manifestazione, i carabinieri hanno caricato i manifestanti, sparando candelotti lacrimogeni i cui danni dimostrano chiaramente quali erano le effettive intenzioni di chi tale operazione ha eseguito. Parecchi sono infatti i contusi e i feriti tra i lavoratori, uno dei quali è stato sottoposto a urgente intervento chirurgico.

Azione assurda poichè dalla stessa traspare chiaramente l'insensibilità in ordine al carattere sociale della manifestazione, che vedeva in piazza circa un migliaio di lavoratori, tutti dipendenti dallo stabilimento « Papa » di San Donà, per reclamare la corresponsione di salari arretrati di alcuni mesi e per difendere l'esistenza della fabbrica, messa in forse da manovre da tempo in atto e tutt'altro che chiare.

(4 - 01599)

PINNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Premesso che, già nella scorsa legislatura, l'interrogante aveva richiamato l'attenzione dei Ministeri competenti sul problema dello zuccheraggio dei vini e dei mosti, zuccheraggio che risulta, ormai in molti casi, al di fuori della normativa CEE;

considerato che l'impiego indiscriminato del cennato zuccheraggio produce danni ragguardevoli alle produzioni meridionali, specie per quei vini che nel nord d'Italia e all'estero vengono usati come vini da taglio per correggere la scarsa gradazione alcolica di quelle produzioni;

rilevato, altresì, come denunciano organi specializzati e, in modo particolare, « L'Informatore vinicolo » che anche recentemen-

te ingenti quantitativi di zucchero sono stati scoperti dalla Guardia di finanza, presso qualche cantina sociale del Nord;

accertato che sono in corso a Govone D'Alba (in provincia di Cuneo) agitazioni dei vitivinicoltori rivolte ad ottenere la revisione della normativa CEE e che la stessa Camera di commercio del capoluogo va occupandosi della questione,

si chiede di conoscere quali siano gli orientamenti dei Ministri interrogati sia in ordine alle vere e proprie sofisticazioni che si vanno rilevando in più parti d'Italia in relazione allo zuccheraggio e sia in relazione alla stessa genuinità del prodotto che, attraverso i tagli, lo si voglia riconoscere o meno, conserva integre la genuinità e le qualità organolettiche, tali cioè da sconsigliare ogni abuso, ed altresì se non ritengano tali azioni profondamente lesive degli interessi dei viticoltori meridionali che producono in prevalenza vini da taglio e della grande maggioranza delle cantine sociali, specie di quelle che ancora non hanno potuto attrezzarsi con adeguati impianti di imbottigliamento e sono costrette, conseguentemente, alla vendita del vino sfuso.

(4 - 01600)

BALBO. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali motivi ostacolano l'applicazione nel nostro Paese della direttiva CEE 74/409 del 22 luglio 1974 in base alla quale, come previsto dall'articolo 14, gli Stati membri dovrebbero armonizzare la legislazione sulla commercializzazione del miele.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quale conto il Governo fa della richiesta che la Federazione degli apicoltori (FAI) ha rivolto di recente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di provvedere con urgenza al predetto recepimento della direttiva CEE n. 74/409 per eliminare lo stato di « concor-

renza svantaggiata rispetto agli altri produttori della CEE, specie francesi e tedeschi, che beneficiano già della libera circolazione del loro prodotto », che danneggia non poco i nostri apicoltori.

(4 - 01601)

Ordine del giorno

per la seduta di lunedì 19 dicembre 1977

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 16 dicembre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 19 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione dei terreni collinari e montani (1986) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Salvatore ed altri; Bortolani ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*).

2. Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il quinquennio 1977-1981 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 (837).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari